Dep. 2/2/2017
RG. 103/2017 Sez. 3

No Sospensiva

Manca la relazione
ci sono solo
documenti.

Avv. Felice Eugenio Lorusso
Via G. Amendola, 166/5 - 70126 BARI
e-mail: segreteria@studiolegalelorusso.it
tel. 080.5484191 pbx - fax 080.5481332

Sindaco
Vice Sindaco
segretario generale
Area Lavori Pubblici
Serv. Contenzioso
Serv. Urbanistica
28/02/2017

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

-BARI-

MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2017-01-18 - 0002681
Prot Generale n 0002681 A
Data 18/01/2017 Ora 12.46
Classific

**RICORSO**

per i sig.ri:

- **Maria SABATO** (c.f. SBT MRA 44M55 F262N), nata a Modugno (BA) il 15.08.1944 e residente in Giovinazzo (BA) alla via Marsala n. 15;

- **Elisabetta DI CIAULA** (c.f. DCL LBT 68S60 A662H), nata a Bari il 20.11.1968 e residente in Molfetta (BA) alla via Santa Scolastica n. 23;

- **Agostino DI CIAULA** (c.f. DCL GTN 72D21 A662W), nato a Bari il 21.04.1972 e residente in Giovinazzo (BA) alla via A. Rucci n. 1;

tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva - e giusta procura a margine del presente atto - dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (c.f. LRS FCG 52P08 L220B) e dall'Avv. Giuseppe Paparella (c.f. PPR GPP 79E07 F262T), e con loro elettivamente domiciliati in Bari, alla via Amendola n. 166/5, presso lo studio dell'Avv. F. E. Lorusso *(difensori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti:* ***fax:*** *080.5481332 -* ***pec:*** *segreteria@pec.studiolegalelorusso.it - paparella.giuseppe79@avvocatibari.legalmail.it)*

**contro**

il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t.

**per l'annullamento**

- del provvedimento comunale - IV Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 0063416 del 21.11.2016 avente ad oggetto: *"istanza n. 44/2014, in atti prot. n. 52117 del 11.11.2014 - "permesso di costruire per la costruzione di un edificio per civili abitazioni previa demolizione di fabbricato esistente in Modugno alla via Imbriani ang. Via Caserta in zona B1 del PRG ... COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO L. 241/90"* [cfr. **DOC. 1**];

- di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali,

ancorché non conosciuti, in quanto lesivi. Ivi compresi, per quanto di interesse:

- il provvedimento comunale - IV Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 0055805 del 17.10.2016, avente ad oggetto: *"istanza n. 44/2014, in atti prot. n. 52117 del 11.11.2014 - "permesso di costruire per la costruzione di un edificio per civili abitazioni previa demolizione di fabbricato esistente in Modugno alla via Imbriani ang. Via Caserta in zona B1 del PRG ... COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI DINIEGO AI SENSI DELL'ART. 10/BIS DELLA L. 241/90"* [cfr. **DOC. 3**];

- la nota comunale - **non conosciuta** - prot. 553307 del 13.10.2016 (menzionata nei predetti atti comunali prot. n. 0063416 del 21.11.2016 e prot. n. 0055805 del 17.10.2016 - cfr. **DOC. 1** e **DOC. 3**);

- la nota comunale - IV Servizio Assetto del Territorio - prot. 0033862 del 22.06.2016 (sospensione efficacia amministrativa S.C.I.A.) [cfr. **DOC. 14**];

- la nota comunale - IV Servizio Assetto del Territorio - prot. 0018326 del 06.04.2016 recante un *"preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90"* [cfr. **DOC. 9**];

- la nota - **non conosciuta** - del Servizio Urbanistico Regionale prot. 5188 del 09.07.2014 (menzionata nei predetti atti comunali prot. n. 0063416 del 21.11.2016 e prot. n. 0055805 del 17.10.2016 - cfr. **DOC. 1** e **DOC. 3**).

* * *

**FATTO**

**1.** In data 11.11.2014, i sig.ri Maria Sabato, Elisabetta Di Ciaula e Agostino Di Ciaula, nella qualità di comproprietari di un immobile sito in Modugno e ricadente in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1" (al NCEU fg. 20 p.lla 1711 sub 1-2, al NCT Fg. 20 p.lla 1711 e Fg. 25 p.lla 2176), hanno presentato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Modugno una "DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE" (prot. 0052117 dell'11.11.2014) finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale su un suolo ubicato in Modugno, su Via Imbriani - angolo Via Caserta, previa

demolizione di un vetusto fabbricato ivi esistente (realizzato sulla scorta di titoli edilizi risalenti agli anni '70 e '80, ed anch'esso destinato ad uso residenziale) [**DOC. 6**].

La pratica edilizia ha assunto il n. 44/2014 presso gli Uffici del 4° Servizio, come si evince dalla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, prot. 0053272 del 18.11.2014 [**DOC. 7**].

**2.** Il Comune di Modugno è rimasto per diverso tempo inerte, senza porre in essere le doverose attività istruttorie necessarie al compimento del procedimento amministrativo.

**3.** In data 18.02.2016, la sig.ra Maria Sabato - assieme ai sig.ri Elisabetta Di Ciaula e Agostino Di Ciaula, parimenti titolari della pratica edilizia - ha presentato presso il Comune "*nuove tavole di progetto in sostituzione di quelle agli atti rielaborate sulla base delle vigenti norme tecniche di attuazione e relative norme di salvaguardia*" (nota prot. 0008652 del 18.02.2016) [**DOC. 8**].

Circa due mesi dopo, con nota prot. 0018326 del 06.04.2016 (a firma del Responsabile del Servizio 4° Assetto del territorio) [**DOC. 9**], l'Ente ha tuttavia comunicato ai sig.ri Sabato - Di Ciaula un "*preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90*". Ciò, in quanto gli Uffici comunali interessatisi alla questione hanno asserito che "*l'intervento così come proposto non sembrerebbe ammissibile*" e che l'istanza "*dovrebbe comunque essere integrata con la documentazione che si riporta in elenco* [per la cui analitica elencazione si richiama la medesima nota comunale prot. 0018326 del 06.04.2016 - n.d.r. - **DOC. 9**], *anche alla luce di alcune carenze e difformità rilevate e dei vincoli (rapporto H/L) che solo se superati si potrà procedere alla conclusione del Permesso di Costruire* [...]".

Sono seguiti incontri e "contatti" tra le parti, che parevano proficui, tanto che, con nota prot. 0019479 dell'11.04.2016 [**DOC. 10**], i soggetti interessati al rilascio del titolo hanno comunicato al Comune di Modugno che "*si sta procedendo all'aggiornamento*

*degli elaborati progettuali così come concordati nell'incontro avuto in data 07/04/2016 tra i nostri progettisti e codesto ufficio* [Servizio 4° - n.d.r.] *nelle persone del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio*".

A distanza di pochi giorni, i sig.ri Sabato - Di Ciaula hanno quindi provveduto all'integrazione documentale (dal Comune ritenuta) necessaria al buon esito della pratica edilizia, altresì presentando pertinenti osservazioni/chiarimenti a firma del progettista - arch. Antonello Sabato - (nota prot. 0022398 del 26.04.2016) [**DOC. 11**]. Sembravano quindi, in quel momento, "superate" le problematiche sollevate dalla P.A.

**4.** Con atto acquisito al protocollo comunale il 24.05.2016 (prot. 0028044) [**DOC. 13**] i ricorrenti hanno poi presentato presso l'Ente una S.C.I.A. finalizzata esclusivamente alla demolizione del vetusto fabbricato esistente.

Epperò, in data 22.06.2016 (prot. 0033862) [**DOC. 14**], il Comune ha sospeso l'efficacia della predetta S.C.I.A., vietando la prosecuzione dell'attività ivi prevista, sulla scorta di talune presunte "anomalie" e "carenze", che (quand'anche realmente sussistenti) appaiono essere di carattere meramente "formale" e comunque facilmente superabili in sede di contraddittorio procedimentale.

Oltre a ciò, secondo il Comune, il lotto interessato dalla S.C.I.A. in questione sarebbe oggetto di "*ulteriore procedimento in fase d'istruttoria, ovvero Permesso di Costruire n. 44/2014, prot. n. 52117 del 13/11/204, costituendo quindi vizio procedurale che determina l'improcedibilità dell'intervento oggetto della presente SCIA*".

In ogni caso, con riferimento alla S.C.I.A., è infruttuosamente decorso il termine di 30 giorni indicato dalla P.A. agli interessati per "*conformare l'attività intrapresa*" (ex art. 19 comma 3° L. 241/90), ragion per cui la sussistenza (o meno) del relativo procedimento -o subprocedimento- amministrativo non poteva -e non può- essere ritenuta in alcun modo ragione ostativa al rilascio del permesso di costruire richiesto sin dal 2014.

5. In seguito, i ricorrenti hanno più volte invitato l'Amministrazione comunale a concludere positivamente il procedimento amministrativo *de quo*. In particolare, la sig.ra Maria Sabato, assistita dallo scrivente difensore, con atto datato 02.08.2016 e notificato il 04.08.2016 [**DOC. 5**], ha diffidato l'Amministrazione comunale a portare a termine il procedimento medesimo entro il temine di 30 (trenta) giorni.

6. A distanza di un mese e mezzo, con provvedimento prot. 0050965 del 22.09.2016 [**DOC. 4**], l'Ente ha -a proprio dire- "concluso" il procedimento amministrativo in maniera positiva (provvisoriamente e apparentemente, come vedremo), domandando al contempo integrazioni documentali agli interessati.

7. Incredibilmente, a distanza di venticinque giorni dalla predetta "conclusione", il Comune ha "cambiato idea" e, con nota prot. n. 0055805 del 17.10.2016 [**DOC. 3**], ha comunicato agli interessati un inopinato *"preavviso di diniego L. 241/90 ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90"*. Il "mutamento di prospettiva" è stato, a quanto risulta dalla lettura del *preavviso*, la conseguenza di una *"richiesta di riesame della nota prot. 50965 del 22/09/2016"* a firma del Responsabile del Servizio 4° (nota prot. 553307 del 13.10.2016, non conosciuta ma riportata -integralmente?- nel **DOC. 1** e nel **DOC. 3**).

Al che, i ricorrenti hanno prontamente riscontrato la comunicazione *ex* art. 10-bis della L. 241/90 con osservazioni/memoria di partecipazione al procedimento (prot. 0059575) del 03.11.2016 [**DOC. 2**] ed hanno, con motivazioni puntuali, spiegato la "sostenibilità" dell'intervento progettato, fornendo a tal uopo ragguagli tecnici e giuridici, e rappresentando che gli atti dell'istruttoria eseguita -così come richiamati dal Comune- dovevano portare al rilascio del titolo edilizio, non risultando esservi alcuna concreta ragione ostativa in tal senso.

Riferiscono i ricorrenti (e il tecnico dagli stessi incaricati) che dai successivi colloqui e "contatti" presso gli Uffici comunali è apparsa esservi una -ulteriore- "apertura" della

P.A. al rilascio dell'auspicato titolo edilizio. In altri termini, il Comune pareva voler (di nuovo) condividere le argomentazioni proposte dagli istanti/ricorrenti, e quindi rilasciare l'agognato titolo edilizio.

**8.** Epperò, il Responsabile del Servizio 4° comunale, con atto prot. 0063416 del 21.11.2016 [**DOC. 1**], ha ancora una volta -e, a quanto pare, definitivamente- negato il P.d.C. richiesto. Il predetto Responsabile, nonostante le (più recenti, ma solo apparenti) "intese", ha in realtà ignorato le ragioni dei ricorrenti, senza comunque chiarire le modalità esegetiche con cui ha "letto" normativa vigente e posto in essere le proprie decisioni, predisponendo un provvedimento finale viziato sotto diversi aspetti.

* * *

Il provvedimento impugnato, al pari di quelli ad esso connessi, è pertanto meritevole di annullamento alla stregua delle seguenti ragioni.

**DIRITTO**

**1. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

L'*iter* amministrativo posto in essere dalla P.A. nel caso di specie è caratterizzato, sotto diversi e distinti profili, da un contegno comunale clamorosamente contraddittorio e del tutto avulso dai principi di buon andamento, efficienza, trasparenza.

Infatti, il diniego oggi censurato, oltre ad essere il "prodotto" di un'erronea e capziosa interpretazione dei fatti e delle norme che vengono in gioco nel caso di specie, è anche il punto d'arrivo di una serie di inopinati e repentini "mutamenti di opinione" avvenuti presso gli Uffici comunali interessatisi alla questione. Tutta la gestione del procedimento è in realtà sintomatica della contraddittorietà, della illogicità e delle "oscillazioni" che hanno caratterizzato l'azione comunale.

Si è visto in punto di fatto che la P.A. resistente:

a) inizialmente, e per circa un anno e mezzo (novembre 2014 - aprile 2016), ha di fatto **"trascurato"** la richiesta di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti;
b) ha **quindi ipotizzato un diniego** e comunque, al contempo, domandato integrazioni documentali [prot. 0018326 del 06.04.2016 - **DOC. 9**];
c) in seguito [prot. 0050965 del 22.09.2016 - **DOC. 4**] **ha "concluso" positivamente il procedimento**, domandando ulteriori integrazioni documentali;
d) successivamente, **ha mutato ancora opinione** e comunicato agli interessati un "preavviso di diniego" [nota prot. n. 0055805 del 17.10.2016 - **DOC. 3**], e quindi il diniego "definitivo" [prot. 0063416 del 21.11.2016 - **DOC. 1**].

È evidente che il Comune ha tenuto un atteggiamento a dir poco "ondivago", a tutto svantaggio delle legittime aspettative dei ricorrenti, che hanno riposto interessi, risorse ed energie nel progetto edilizio in questione.

È peraltro noto al Tar Puglia Bari che presso l'Amministrazione comunale modugnese è da tempo in atto una generale "riconsiderazione" -in termini spesso esageratamente restrittivi- dell'attività edilizia in generale (e di quella residenziale in particolare). Atteggiamento che, come visto, dopo varie titubanze, mutamenti di opinione e oscillazioni in seno agli Uffici comunali, ha portato -anche- nel caso di specie ad un inopinato diniego. Ma non è dato sapere se il diniego oggi censurato sia (anch'esso) conseguenza di orientamenti "generali" assunti presso gli Uffici comunali.

Quel che invece pare chiaro è che il (cattivo) esito del progetto edilizio in questione è stato cagionato, a quanto risulta dalla lettura degli atti di diniego [cfr. **DOCC. 1** e **3**], da una nota **non conosciuta ma ivi riportata in modo dichiaratamente *integrale*** recante una *"richiesta di riesame della nota prot. 50965 del 22/09/2016"* a firma del Responsabile del Servizio 4° (nota prot. 553307 del 13.10.2016).

Nel tempo, i ricorrenti hanno dato diligentemente impulso alla propria pratica edilizia, riscontrato positivamente e tempestivamente le richieste comunali ed hanno altresì "motivato" le proprie scelte progettuali con pertinenti richiami alla normativa applicabile al caso di specie. **Trovando tuttavia nell'Amministrazione comunale un interlocutore dapprima inerte, poi "indeciso", e infine impegnato a sollevare inframettenze e ostacoli con imprecisi e illegittimi richiami a normative che (come si vedrà) non potrebbero e non dovrebbero nella fattispecie impedire il buon esito della pratica edilizia.**

Quindi -ancor prima di entrare nel "vero" merito della questione- non può non evidenziarsi che il generale contegno dell'Amministrazione comunale, così come innanzi descritto, risulta nel caso di specie molto lontano dai canoni di efficienza, efficacia e buon andamento, principi essenziali del nostro ordinamento. Ciò, in quanto, alla lunga inerzia iniziale della P.A., ha fatto seguito un contegno "schizofrenico" caratterizzato da paventati dinieghi, repentini mutamenti di opinione della P.A., richieste istruttorie (apparentemente) finalizzate al buon esito della pratica edilizia, nonché decisioni finali che sembrano essere state affidate alla "estemporaneità" degli orientamenti politico/amministrativi degli Uffici interessatisi alla questione, più che a vere e proprie motivazioni di carattere tecnico/giuridico.

**2. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEL DPR 380/2011. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA COMUNALE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

**2.0.** Un necessario preambolo.

Il Comune di Modugno è dotato di PRGC approvato definitivamente nel 1995.

Con delibera del Commissario Straordinario **n. 50 del 08.01.2015** è stato approvato il "Testo Coordinato delle NTA come scaturito dal lavoro congiunto di riscrittura dei

tecnici interni al Servizio Assetto del Territorio e dei tecnici della Regione Puglia (cfr. verbali di conferenze di servizi allegati alla DCS 50/2015 - **DOC. 15**)", dando atto che "*tale provvedimento non costituisce variante al PRG in vigore dal 1995*". Testo coordinato con espresso riferimento alle Delibere di Giunta Regionale n. 5510 del 02.08.1994, n. 5105 del 21.11.1995 e n. 561 del 31.03.2005.

In precedenza, lo strumento urbanistico è stato modificato. Infatti, con Delibera G.R. n. 561/2005[1] [**DOC. 17**] (che ha formalmente approvato una variante al PRG comunale in seguito ad uno *studio particolareggiato sulle sopraelevazioni*) è stato, tra l'altro, modificato l'art. 4 delle NTA (norma che, come vedremo di seguito, viene in gioco nel caso di specie) con lo scopo fondamentale di uniformare il quadro normativo relativo alle "zone B". Infatti, il testo delle NTA aggiornate, coordinate e integrate *ex* delibera Giunta Regionale n. 561/2005 [**DOC. 17-bis**] in premessa, riporta: "*Le presenti norme sostituiscono a tutti gli effetti l'articolo n.4 delle N.T.A. del P.R.G. così come approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.5110/94, che viene riformulato al fine di tener conto di quanto previsto nella presente Variante al P.R.G.*". L'*iter* di approvazione della variante in questione è stato regolare e lineare, nel rispetto della procedura prevista dalla L.R. 56/80. Tant'è che la Delibera G.R. n. 561/2005 [**DOC 17**] contempla e dà atto della "relazione istruttoria" predisposta a suo tempo dal Servizio Urbanistico Regionale, ove sono state esaminate n. 11 osservazioni, tra cui l'osservazione n. 7 relativa alle norme tecniche, con controdeduzioni sia da parte del Comune che del Servizio Urbanistico Regionale. La variante è stato peraltro avallata con formale "parere favorevole" dal CUR con verbale n. 5 del 27/01/2005 (il tutto è allegato alla D.G.R. 561/2005 - **DOC. 17** - pag. 58 del BURP n. 66 del 02.05.2005).

---

[1] Delibera avente ad oggetto: "***Modugno (BA). Variante al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 16 della legge Regionale n. 56/1980 per le zone di completamento urbano di tipo "B1", "B2", "B3": sopraelevazioni, norme tecniche di attuazione, standards urbanistici. Delibera di C.C. n. 86 del 17.12.1999***".

Lo si anticipa, il Servizio Urbanistico Regionale, con nota prot. n. 5188 del 09.07.2014 (e quindi a distanza di nove anni) ha asserito, per non chiare ragioni, che le norme tecniche di cui alla D.R.G. 561/2005 "varrebbero" solo per le soprelevazioni.

Con delibera del Commissario Straordinario **n. 51 del 09.01.2015** (da non confondere con la summenzionata n. 50 datata 08.01.2015) sono state poi adottate delle ulteriori varianti alle NTA del predetto strumento urbanistico generale [cfr. **DOC. 16**]. In particolare, con la predetta delibera è stata operata una revisione complessiva delle NTA del PRGC vigente.

L'art. 4 delle NTA (lo si ribadisce, norma fondamentale nel caso di specie) come previsto dalla D.C.S. 51/2015 subirà -o meglio, dovrebbe subire- delle modifiche e delle correzioni da parte della Regione con la proposta formulata nel corpo della DGR 737/2016 [cfr. **DOC. 18**]. Tuttavia, lo si anticipa, non è stata assolutamente cancellata la possibilità di edificare un "lotto reso libero dalla demolizione". Anzi, (anche) la "nuova" norma prevede che nei lotti liberi o resi liberi si possa edificare secondo gli indici previsti dall'art. 4 delle NTA.

Fatto sta che, non essendo ad oggi concluso l'*iter* di approvazione delle varianti alle NTA, è da considerarsi **vigente** il testo "coordinato" delle NTA di cui alla Delibera C.S. n. 50/2015.

**2.1.** Al fine di dimostrare la bontà e la legittimità dell'operato dei ricorrenti (e del tecnico/progettista dai medesimi incaricati), occorre a questo punto fornire una descrizione sintetica dei profili dell'intervento che vengono in gioco nel caso di specie[2].

Il progetto presentato dai ricorrenti presso i preposti Uffici del Comune di Modugno prevede una nuova edificazione, previa demolizione di un fabbricato esistente

[2] Cfr., tal uopo, osservazioni/chiarimenti a firma del progettista - arch. Antonello Sabato - di cui alle note acquisite al protocollo comunale n. 0022398 in data 26.04.2016 [**DOC. 11**] e n. 0059575 in data 03.11.2016 [**DOC. 2**].

realizzato sulla scorta di titoli edilizi risalenti agli anni '70 e '80, e destinato ad uso residenziale.

**Il progetto medesimo è stato predisposto nel rispetto di tutte le normative di riferimento**, tra l'altro del D.P.R. 380/01, della L.R. 13/2008 e del D.M. 37/2008.

**L'intervento tiene altresì - e soprattutto - conto della disciplina dettata dalle NTA del PRG comunale di cui alla D.C.S. n. 50/2015 del 08.01.2015**, riportante il testo coordinato come da D.G.R. 5110/94 e da D.G.R. 5105/95, **attualmente in vigore**.

Il FABBRICATO ESISTENTE ha un volume di ***1.752,80 mc*** ed è costituito da:

- un piano seminterrato (parcheggio/deposito) di 227,66 mq e 341,50 mc (l'altezza fuori terra ai fini volumetrici è 1,5 m);
- un piano rialzato destinato alla residenza di 262,33 mq e 865,70 mc;
- un primo piano destinato alla residenza di 165,33 mq e 545,60 mc.

Ai sensi dell'art. 4 del Titolo II delle **vigenti** NTA di cui alla D.C.S. n. 50/2015, sono ammessi interventi *"mediante concessione diretta, dei suoli liberi e/o al completamento ed alla trasformazione di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di PRG e le norme che seguono ... "* e *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis)* [n.d.r.: si tratta delle tavole grafiche del PRG **e non** dello Studio Particolareggiato delle soprelevazioni di cui alla D.G.R. 561/2005], *in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G.* [n.d.r.: riportante gli indici di edificabilità, tutti verificati nel progetto Sabato - Di Ciaula]".

In generale, va ricordato che gli interventi di trasformazione degli edifici sono quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/01, con le modalità di cui agli art. 6, 10 e 22 del medesimo DPR. In particolare:

- l'intervento di **demolizione e ricostruzione** con conservazione della volumetria esistente è previsto al comma 1 lett. d) dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come intervento di **ristrutturazione edilizia**, la cui esecuzione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 comma 1 lett. c) del medesimo DPR;
- l'intervento di **completamento volumetrico** è contemplato dal comma 1 lett. e)-e.1) dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come **nuova costruzione** ovvero **ampliamento di edifici esistenti**, la cui esecuzione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 comma 1 lett. a) del medesimo DPR.

Il NUOVO EDIFICIO dei ricorrenti prevede la demolizione del vetusto fabbricato e la realizzazione di un volume complessivo di **4.182,17 mc** (essendo l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a *5,00 mc/mq* nella Zona di interesse, B1) da realizzarsi in un **unico intervento**, di cui ***1.752,80 mc*** come **ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente** e *2.429,38 mc* come **completamento volumetrico del lotto**.

Il progetto prevede: un **piano seminterrato** adibito ad autorimessa, un **piano terra rialzato** con tre appartamenti, **primo e secondo piano** con -ciascuno- altri tre appartamenti, **terzo piano** con due appartamenti.

**Il tutto è stato predisposto nel pieno e totale rispetto delle norme che vengono in gioco nel caso di specie, ed in particolare del già menzionato, vigente, art. 4 delle NTA (Testo Coordinato ex D.C.S. n. 50/2015)** e senza alcun riferimento alla normativa relativa alle sopraelevazioni, normativa immotivatamente richiamata (come vedremo) negli atti di diniego oggi censurati.

**2.2.** Dalla lettura degli atti di diniego comunali [cfr. **DOCC. 1** e **3**] possono estrapolarsi alcune (invero confuse) "ragioni" poste dal Comune di Modugno alla base del diniego "riservato" ai ricorrenti. Epperò, tali ragioni sono infondate nel merito.

Peraltro, lo si ribadisce, il Comune - per le motivazioni già esposte innanzi - sembra avere assunto un atteggiamento di segno negativo "precostituito" nei confronti delle iniziative edilizie in generale e di quelle dei ricorrenti in particolare. Emblematico in questo senso è l'atto finale di diniego **[DOC. 1]** con cui il Comune sembra aver "plurimotivato" (maldestramente ma) consistentemente i propri atti, con il risultato (tra l'altro) di complicare la attività di confutazione delle ragioni della P.A..

È pertanto opportuno analizzare, scomponendole, le "argomentazioni" addotte dal Comune.

**2.2.1.** Problematiche afferenti alla possibilità di edificazione su suoli *liberi, parzialmente liberi,* o *resi liberi* dalle demolizioni nell'ambito di operazioni che comportino aumenti di volume.

**2.2.1.a)** Quella che pare essere la principale argomentazione della P.A. è quella afferente alla possibilità (o meno) di edificazione su suoli *liberi, parzialmente liberi,* o *resi liberi* dalle demolizioni, nell'ambito di operazioni che comportino aumenti di volume.

Il Responsabile del Servizio 4° comunale, firmatario degli atti oggi contestati, all'esito del procedimento amministrativo, ha ritenuto che sul punto si debba condividere "*quanto affermato dalla Regione Puglia*".

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal predetto Responsabile, dalla lettura dei più recenti atti/provvedimenti regionali - a suo dire - associabili alla questione per cui è causa (D.G.R. n. 737 del 25.05.2016[3] di approvazione con deroghe della D.C.S. 51/2015), si desumerebbe che la "*variante approvata con D.G.R. n. 561 del 2005* [che ha approvato lo studio particolareggiato delle sopraelevazioni delle zone B1, B2 e B3 -

[3] *DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 737 COMUNE DI MODUGNO (BA) – Varianti alle NTA del P.R.G.C. Delibera di C.C. n. 7 del 17.03.2014, approvazione definitiva e Delibere Commissariali n. 51 del 09.01.2015 e n. 105 del 10.06.2015, approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche.* (fonte: *http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/7226094/DGR737.pdf/5b54fb8f-eedc-43f7-9c2a-891dc6921d95;jsessionid=9C4163AA33D1D6F217556F274E127880?version=1.0*)

n.d.r.] *riguarda solo ed esclusivamente le modalità di sopraelevazione dei fabbricati esistenti nella totalità delle zone omogenee di completamento B1, B2, B3 non già la modifica dell'apparato normativo allegata agli atti progettuali e riproposta con delibera D.C.S. n. 51/2015*". Ciò, sulla base della - a chi scrive **non conosciuta** - nota del Servizio Urbanistico Regionale prot. n. 5188 del 09.07.2014 con cui la Regione Puglia avrebbe (due anni fa) specificato che le norme tecniche di cui alla D.R.G. 561/2005 "varrebbero" solo per le soprelevazioni.

In realtà, il riferimento fatto dal Responsabile comunale a quanto "*affermato dalla Regione Puglia*" non ha alcun rilievo nell'ambito della fattispecie in esame.

Come detto innanzi, ai sensi dell'art. 4 del Titolo II delle **vigenti** NTA di cui al testo "coordinato" ex D.C.S. n. 50/2015, sono ammessi interventi "*mediante concessione diretta, dei suoli liberi e/o al completamento ed alla trasformazione di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di PRG e le norme che seguono ...* " e "*Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis)* [n.d.r.: tavole grafiche del PRG e non dello Studio Particolareggiato delle soprelevazioni di cui alla D.G.R. 561/2005], *in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente PRG* [n.d.r.: riportante gli indici di edificabilità, tutti verificati nel progetto dei ricorrenti sig.ri Sabato - Di Ciaula]".

Ciò per ribadire e dimostrare che **il progetto proposto dai ricorrenti è del tutto conforme alla normativa ad esso applicabile.**

La D.G.R. 737 del 25.05.2016 non è soggetta a norme di salvaguardia e pertanto, quantomeno sino alla approvazione da parte del Consiglio Comunale, non andrebbe in alcun modo presa in considerazione per il progetto in esame. Peraltro, il tecnico incaricato dai ricorrenti, in data 26.04.2016 ha espressamente asseverato che le opere

oggetto dell'istanza di p.d.c. in questione *"rispettano integralmente le norme NTA '95 - '99 e 2005 nonché quelle adottate con Delibera Commissariale n. 51/2005 del 09.01.2015 (definite per semplicità NTA 2014) in ottemperanza all'art. 12, comma 3 del DPR 380/01"* [cfr. allegati al **DOC. 11**]. Ciò in quanto, come detto innanzi, neppure la nuova versione (non ancora vigente) della normativa tecnica ha cancellato la possibilità di edificare un "lotto reso libero dalla demolizione". Anzi, (anche) la "nuova" norma prevede che nei lotti liberi o resi liberi si possa edificare secondo gli indici previsti dall'art. 4 delle NTA.

L'asserzione formulata dal Responsabile del Servizio 4° nell'ambito del diniego oggi contestato troverebbe (nell'errata ottica della P.A.) "giustificazione" nella D.G.R. 561 del 31.03.2005, nel punto in cui riporta nel preambolo la seguente precisazione: *"La predetta Variante riguarda le modalità di sopraelevazione e completamento dei fabbricati esistenti nella totalità delle Zone omogenee di Completamento B1, B2, B3 pianificate dal vigente P.R.G.C. ... il testo delle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.C. relativamente alle Zone di Completamento B1, B2, B3".*

Tuttavia, la delibera regionale del 2005 non limita in alcun modo la validità delle NTA approvate alla sola soprelevazione, anzi in alcuni casi le modifica e le corregge. Tale circostanza dà atto delle infondate e incomprensibili ragioni poste dal Comune alla base del diniego oggi censurato.

**2.2.1.b)** Ancora.

Secondo il Responsabile del 4° Servizio comunale, nel diniego impugnato si legge che l'intervento progettato dai ricorrenti non sarebbe ammissibile in quanto prevede la *"costruzione con indici relativi alla zona di intervento (B1) di un edificio per civile abitazioni, previa demolizione del manufatto esistente, in quanto in contrasto con quanto detto nella D.C.S. 50/2015, nonché nella D.C.S. n. 68/2015 e con quanto ribadito dalla DRG 737 del 25/05/2016".*

Neppure tale argomentazione coglie nel segno. Infatti, lo si ripete ancora, l'art. 4 delle **vigenti** NTA di cui alla D.C.S. 50/2015 riporta all'ultimo capoverso la seguente disposizione relativa ai lotti con edifici: *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis* [n.d.r.: tavole grafiche del PRG e non dello Studio Particolareggiato delle soprelevazioni di cui alla D.G.R. 561/2005]*), in caso di* <u>*demolizione e ricostruzione*</u> *valgono le norme specifiche di zona previste dal presente PRG* [riportante gli indici di edificabilità, tutti verificati nel progetto Sabato - Di Ciaula]*".*

Pertanto, a conseguente (paventata) inammissibilità dell'intervento di demolizione e ricostruzione è una infondata "teoria" del Comune. In realtà, l'intervento progettato è contemplato e previsto dall'ultimo capoverso della vigente norma tecnica menzionata, e nel rispetto degli indici edificatori.

<u>**2.2.2.** Ancora, sulla problematiche afferenti il presunto contrasto dell'intervento con l'art. 4 delle NTA vigenti ai sensi della D.C.S. n. 50/2015, ed in particolare sulla "sopraelevabilità".</u>

Nel provvedimento comunale impugnato si parla - anche - di un presunto contrasto dell'intervento progettato dai ricorrenti con l'art. 4 delle NTA vigenti ai sensi della D.C.S. n. 50/2015, nonché del "combinato" delle disposizioni normative di cui agli artt. 3 e 10 del DPR 380/01.

In sostanza, pare di capire che, secondo gli Uffici comunali, l'edificio *non sarebbe sopraelevabile in quanto non riportato negli edifici elencati nella variante del 2005.*

Ancora una volta il Comune pare voler "descrivere" l'intervento diversamente da quello che in realtà è.

Trattasi invero, come detto innanzi, di intervento perfettamente assoggettabile a quanto sancito dall'ultimo capoverso dell'art. 4 delle NTA del PRGC, nella vigente versione di cui alla D.C.S. 50/2015.

Nell'atto di diniego comunale si legge invece che l'unico intervento ammissibile nel lotto in questione sarebbe quello riportato nello Studio Particolareggiato delle soprelevazioni di cui alla D.G.R. 2661/80 (con le precisazioni di cui agli artt. 6.1 e 6.2 di dette norme).

Ma così non è. Basti sul punto evidenziare che in nessun documento -né grafico né scritto-, sia stato esso predisposto per iniziativa della P.A. o dei privati interessati, è stata mai ipotizzata la possibilità di eseguire l'intervento proposto ai sensi di detto Studio (peraltro acquisito e fatto proprio dalla sopravvenuta approvazione del nuovo Studio Particolareggiato, di cui si è detto innanzi, di cui alla D.G.R. 561/2005).

L'intervento in questione è (e resta) progettato ai sensi dell'art. 4 delle NTA comunali, come nei termini innanzi precisati.

**2.2.3.** Problematiche afferenti la "ristrutturazione edilizia".

Nel provvedimento conclusivo la P.A. fa riferimento a concetti afferenti alla "ristrutturazione", nel tentativo di delegittimare sotto questo profilo l'intervento.

Come spiegato innanzi, il FABBRICATO ESISTENTE ha un volume di ***1.752,80 mc***. E il manufatto di cui al progetto dei ricorrenti prevede la demolizione del vetusto fabbricato e la realizzazione di un volume complessivo di **4.182,17 mc** da realizzarsi in un **unico intervento**, di cui ***1.752,80*** **mc** come **ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente** e **2.429,38 mc** come **completamento volumetrico del lotto**.

Pertanto, a nulla vale parlare di mancata conservazione di volumetria esistente, dal momento che il maggiore volume previsto in progetto deriva dal completamento volumetrico, pacificamente assentibile in base ai parametri -vigenti- previsti per la zona di interesse, ossia B1 (indice di fabbricabilità: 5,0 mc/mq).

A ciò si aggiunga che lo "scopo" del Piano regolatore con riferimento alle "zone B" non è certo quello di creare un "deserto edilizio" causato dalla non demolibilità degli immobili ormai vetusti. Al contrario, lo scopo è quello di aumentare il numero di vani abitabili per far fronte ad un incremento demografico previsto nello stesso Piano, al fine di limitare l'uso spropositato del territorio. Se è possibile demolire un fabbricato (perché nessuna norma lo impedisce nelle "zone B") perché non dovrebbe essere possibile riedificarlo con gli indici previsti dallo stesso piano?

Peraltro, l'intervento progettato dai ricorrenti si "innesta" perfettamente nell'ambito delle più recenti tendenze in tema di sviluppo urbanistico, sotto il profilo inerente il rinnovamento -quantitativo e qualitativo- dei fabbricati residenziali (e non).

In definitiva, ancora una volta non si comprendono e non si giustificano le asserzioni e le scelte comunali.

**3. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

La disparità di trattamento si verifica quando l'Autorità pubblica disciplina in maniera differente casi che si presentano in maniera analoga.

E tanto può dirsi avvenuto nel caso di specie, poiché ai ricorrenti risulta che sono stati rilasciati alcuni permessi di costruire (n. 06/2016 del 24.02.2016 intestato alla ditta *Leonetti Costruzioni* e n. 12/2015 del 29.06.2015 intestato alla ditta *Edilizia & Ambiente*) per interventi aventi le medesime caratteristiche di quello progettato dai ricorrenti, in vigenza delle medesime NTA (trattasi, in sostanza, di interventi di demolizione di edificio esistente e ricostruzione con ampliamento). Sulla questione, quantunque espressamente rappresentata dai ricorrenti nel corso del contraddittorio procedimentale [osservazioni - prot. 59575 del 03.11.2016 - **DOC. 2**], nulla ha obiettato e/o replicato la P.A..

Si domanda in ogni caso che il Giudice, ove ritenuto opportuno o necessario, ordini alla P.A. resistente di provvedere all'ostensione in giudizio degli atti e dei documenti relativi alle predette pratiche edilizie.

* * *

Per le suddette ragioni, i provvedimenti in epigrafe sono da ritenersi illegittimi. Quindi, alla luce di quanto precede, i ricorrenti, per il tramite dei sottoscritti difensori,

**CHIEDONO**

che il TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti quelli ad essi connessi. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze tutte del presente giudizio.

Bari, 9 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Paparella Avv. Felice Eugenio Lorusso

**PROCURA**: deleghiamo l'Avv. Felice Eugenio Lorusso, anche in via disgiuntiva con l'Avv. Giuseppe Paparella, a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente ricorso, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti e/o integrativi. Autorizziamo gli stessi difensori, altresì, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei nostri dati personali, ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Felice Eugenio Lorusso, in Bari, alla Via Amendola n. 166/5.

Bari, 9 gennaio 2017

Sig.ra Maria Sabato Sig.ra Elisabetta Di Ciaula Sig. Agostino Di Ciaula

Per autentica

Avv. Giuseppe Paparella Avv. Felice Eugenio Lorusso

**RELATA DI NOTIFICA:** io sottoscritto avv. Felice Eugenio Lorusso, nella qualità in atti, ed all'uopo autorizzato dal C.d.O. degli Avvocati di Bari -con delibera del 24.06.2015- ad effettuare la notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 e segg. della L. 21.01.1994 n. 53, ho notificato copia del suesteso ricorso:

- previa iscrizione al n. 2497 del mio registro cronologico, al **Comune di Modugno,** nella persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la casa comunale, Piazza del Popolo n. 16 - Modugno (BA), quivi spedendone copia a mezzo del servizio postale in plico racc. a.r.

*avv. Felice Eugenio Lorusso*

*TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI BARI*

- previa iscrizione al n. 2498 del mio registro cronologico, alla **Regione Puglia,** nella persona del Presidente p.t., sedente per la carica presso la sede dell'Ente, Lungomare Nazario Sauro n. 33, BARI, quivi spedendola a mezzo del servizio postale in plico racc. a.r.

*Avv. Felice Eugenio Lorusso*

*TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE BARI*

**SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI**

N. 2497 Reg. Cron.

**AVVOCATO AUTORIZZATO**

(LEGGE 21/01/1994 N. 53)

*Avv. Felice Eugenio Lorusso*
Via G. Amendola, 166/5 - 70126 BARI
e-mail: segreteria@studiolegalelorusso.it
Tel. 080.5484191 Abx - fax 080.5481332

(firma) .....

**AVVERTENZE**

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

enza delle suddette persone, eso l'ufficio postale. L'agente hiusa a mezzo lettera racc.ta to avviso, in caso di assenza d'ingresso i immesso nella ontenere l'indicazione del ventuale difensore, l'ufficio llo registro (dati ricavabili in alla spedizione della lettera

AG 76715608185-1

...O DI RICEVIMENTO DEVE **ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE** con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "*atto non ritirato entro il termine di dieci giorni*". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "*non ritirato entro il termine di 180 giorni*".

*Postaraccomandata*
AR
ID0767156081851 70026
07194 70124 BARI 25 (BA)
1-PT011636

**Posteitaliane**

10.01.2017 12.54
Euro 007.95

**Racc. A.R. n.** .....

COMUNE DI MODUGNO - SINDACO PT.
PIAZZA DEL POPOLO 16
MODUGNO 70026

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**Sez. 3^** **-BARI-**

**MOTIVI AGGIUNTI**

nel giudizio di cui al ricorso n. **103** R.R. **2017**

per i sig.ri:

- **Maria SABATO** (c.f. SBT MRA 44M55 F262N), nata a Modugno (BA) il 15.08.1944 e residente in Giovinazzo (BA) alla via Marsala n. 15;

- **Elisabetta DI CIAULA** (c.f. DCL LBT 68S60 A662H), nata a Bari il 20.11.1968 e residente in Molfetta (BA) alla via Santa Scolastica n. 23;

- **Agostino DI CIAULA** (c.f. DCL GTN 72D21 A662W), nato a Bari il 21.04.1972 e residente in Giovinazzo (BA) alla via A. Rucci n. 1;

tutti rappresentati e difesi - giusta procura sul ricorso introduttivo del giudizio - dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (c.f. LRS FCG 52P08 L220B) e con lui elettivamente domiciliati in Bari, alla via Amendola n. 166/5, *(difensore che conferma di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti:* ***fax:*** *080.5481332 -* ***pec:*** *segreteria@pec.studiolegalelorusso.it)*

**contro**

il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. (Avv. Cristina Carlucci)

**per l'annullamento**

> della Deliberazione di Consiglio Comunale di Modugno n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ANNESSE AL VIGENTE PRGC, ART. 4 TITOLO II"* (delibera depositata il 23.02.2018 -per 30 giorni- in visione al pubblico presso la Segreteria comunale) [cfr. **DOC. 20** e **DOC. 21**];

> di tutti gli atti connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi. Ivi compresi, per quanto di interesse:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Modugno n. 27 del 14.06.2017 avente

ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ADOTTATA CON DCS N. 51/2015 E DCS N. 105/2015: ADEGUAMENTO E CONTRODEDUZIONI EX ART. 16 COMMA 11 L.R. 56/80"* [cfr. **DOC. 19**];

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Comune di Modugno n. 51 del 08.01.2015 di adozione della variante NTA annesse al PRG [cfr. **DOC. 16**];
- la Deliberazione del Commissario Straordinario Comune di Modugno n. 105 del 10.06.2015 di controdeduzione alle osservazioni presentate avverso il testo adottato con D.C. n. 51/2015;
- la Deliberazione n. 737 del 25.05.2016 Giunta Regionale Puglia [cfr. **DOC. 18**].

* * *

**FATTO**

**1.** Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti - Maria Sabato, Elisabetta Di Ciaula e Agostino Di Ciaula, nella qualità di comproprietari di un immobile sito in Modugno e ricadente in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1" (al NCEU fg. 20 p.lla 1711 sub 1-2, al NCT Fg. 20 p.lla 1711 e Fg. 25 p.lla 2176) - hanno agito per contestare un provvedimento, viziato sotto diversi aspetti, di diniego di un titolo edilizio per la costruzione di un edificio per civili abitazioni.

**2.** S'è visto -tra l'altro- che l'*iter* amministrativo posto in essere dalla P.A. nel caso di specie è stato caratterizzato, sotto diversi e distinti profili, da un contegno comunale contraddittorio e comunque contrario ai principi di buon andamento, efficienza, trasparenza.

S'è inoltre riferito che presso l'Amministrazione comunale modugnese è da tempo in atto una generale "riconsiderazione" -in termini spesso esageratamente restrittivi- dell'attività edilizia in generale (e di quella residenziale in particolare). Atteggiamento che, come visto, dopo varie titubanze, mutamenti di opinione e oscillazioni in seno agli Uffici comunali, ha portato -anche- nel caso di specie ad un diniego (sul punto si

richiama, per dovere di sintesi, il motivo n. 1 del ricorso introduttivo).

**3.** S'è visto altresì che con delibera del Commissario Straordinario **n. 51 del 09.01.2015** sono state adottate alcune varianti alle NTA dello strumento urbanistico generale comunale [cfr. **DOC. 16**].

In particolare, per quel che interessa in questa sede, l'art. 4 titolo II delle NTA del PRGC -come previsto dalla predetta D.C.S. 51/2015- ha subito delle modifiche e delle correzioni da parte della Regione con la proposta formulata nel corpo della DGR 737/2016 [cfr. **DOC. 18**]. Tuttavia, come detto anche nel ricorso introduttivo, non è stata cancellata la possibilità di edificare un "lotto reso libero dalla demolizione". Anzi, (anche) la "nuova" norma prevede che nei lotti liberi o resi liberi si possa edificare secondo gli indici previsti dall'art. 4 delle NTA.

Fatto sta che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo (gennaio 2017), non essendo concluso l'*iter* di approvazione delle varianti alle NTA, era **vigente** il testo "coordinato" delle medesime NTA di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 08.01.2015 con cui era stato approvato il "*Testo Coordinato delle NTA come scaturito dal lavoro congiunto di riscrittura dei tecnici interni al Servizio Assetto del Territorio e dei tecnici della Regione Puglia* (cfr. verbali di conferenze di servizi allegati alla DCS 50/2015 - **DOC. 15**)", dando atto che "*tale provvedimento non costituisce variante al PRG in vigore dal 1995*". Testo coordinato con espresso riferimento alle Delibere di Giunta Regionale n. 5510 del 02.08.1994, n. 5105 del 21.11.1995 e n. 561 del 31.03.2005.

**4.** Orbene, e venendo all'attualità, con Delibera C.C. n. 27 del 14.06.2017 avente ad oggetto "*ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ADOTTATA CON DCS N. 51/2015 E DCS N. 105/2015: ADEGUAMENTO E CONTRODEDUZIONI EX ART. 16 COMMA 11 L.R. 56/80*" [cfr. **DOC. 19**], il Comune di Modugno ha portato avanti il predetto procedimento di variante di cui alla D.C.S. 51/2015.

Procedimento poi proseguito con Delibera C.C. n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ANNESSE AL VIGENTE PRGC, ART. 4 TITOLO II"* e depositata (assieme agli atti/elaborati ad essa annessi) il 23.02.2018 -e per 30 giorni- in visione al pubblico presso la Segreteria comunale [cfr. **DOC. 20** e **DOC. 21**].

**5.** Occorre fare un passo indietro, ai fini della corretta ricostruzione della vicenda. Avendo rilevato alcune "irregolarità" procedimentali nel procedimento approvativo delle NTA allegate al PRG con deliberazione n. 75 dell'1.12.1999, la Giunta Comunale di Modugno, con deliberazione n. 34 del 28.04.2014, ha invitato il Responsabile del IV Servizio comunale a provvedere alla ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti confrontandosi con la Regione Puglia.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 09.01.2015 è stata -come detto innanzi- adottata la variante in questione alle NTA al PRG.

Con successiva deliberazione n. 105 del 10.06.2015 il Comune di Modugno ha approvato le controdeduzioni alla predetta delibera n. 51/2015.

In seguito, ai sensi dell'art. 16 L. R. Puglia n. 56/1980, il Comune di Modugno ha trasmesso le delibere nn. 51/2015 e 105/2015 alla Regione Puglia per i relativi adempimenti.

Con delibera n. 737 del 25.6.2015, denominata *"varianti alle NTA del PRGC ... Delibere Commissariali n. 51 del 9.1.2015 e 105 del 10.6.2015, approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche"*, la Giunta Regionale Puglia, dopo essere intervenuta con numerose prescrizioni e modifiche, ha chiesto al Comune di Modugno *"ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 – 11° comma"* l'adozione di uno specifico provvedimento di *"adeguamento e/o controdeduzioni"*.

Tuttavia, il Comune di Modugno, anziché adeguarsi o controdedurre alle prescrizioni regionali, ha adottato la Deliberazione consiliare n. 27 del 14.06.2017 con cui ha recepito le prescrizioni regionali su parte delle NTA ed ha incomprensibilmente

"stralciato" l'esame delle prescrizioni regionali relativamente all'art. 4 Titolo II, demandando *"ad un successivo procedimento e proprio provvedimento la riformulazione integrale della disposizione vista la non chiarezza e univocità interpretativa di tale articolo, la necessità di dettagliare in maniera puntuale le diverse tipologie di intervento, di preservare l'identità urbana, chiedendo nel contempo alla Regione Puglia l'approvazione definitiva della variante in oggetto stralciando il citato art. 4 Titolo II e il riavvio della procedura ex art. 16 l.r. n. 56/80 alla conclusione della nuova istruttoria relativa a tale articolo"*.

Il Comune di Modugno, senza recepire o controdedurre al provvedimento regionale, ha quindi arbitrariamente stralciato un intero articolo delle NTA, rimandando ad un successivo provvedimento la relativa riformulazione della norma.

La norma in questione (art. 4 titolo II) disciplina l'utilizzo dei suoli in zone di completamento B1, B2 e B3, cioè quelle zone "dell'abitato destinate alla edificazione mediante concessione diretta" (e i ricorrenti, lo si ricorda, sono comproprietari di un immobile sito in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1").

Il procedimento in questione è quindi proseguito in questo senso, con la già menzionata Delibera C.C. n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ANNESSE AL VIGENTE PRGC, ART. 4 TITOLO II"* (depositata assieme agli atti/elaborati ad essa annessi il 23.02.2018 -per 30 giorni- in visione al pubblico presso la Segreteria comunale) [**DOC. 20** e **DOC. 21**].

Tale ultima Deliberazione consiliare n. 57/2017 -al pari degli atti ad essa connessi e/o presupposti- è illegittima, e pertanto meritevole di annullamento, alla stregua delle seguenti ragioni.

* * *

**DIRITTO**

**0. PREMESSA. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI RICORRENTI.**

Oggetto di contestazione del presente atto di motivi aggiunti è, sostanzialmente, il procedimento di variante delle NTA del PRG del Comune di Modugno, con particolare riferimento alla modifica dell'art. 4 titolo II.

I ricorrenti -come detto più volte- sono comproprietari di un immobile sito in Modugno e ricadente in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1". Ciò già di per sé sarebbe sufficiente a dar conto della sussistenza di legittimazione attiva nell'ambito della presente azione giurisdizionale.

Ma v'è di più. I ricorrenti, destinatari di un provvedimento di diniego di titolo edilizio ampiamente contestato con il ricorso introduttivo (cui si rinvia *in toto*), vedrebbero pregiudicata -o comunque fortemente limitata- la propria iniziativa edilizia anche in caso di accoglimento del primo ricorso, a causa delle modifiche (illegittimamente) apportate all'art. 4 titolo II delle NTA allegate al PRG comunale. Ragion per cui i sig.ri Sabato-Di Ciaula si trovano costretti a proporre il presente ricorso per motivi aggiunti.

In particolare, l'eventuale applicazione delle NTA -modificate- al progetto dei ricorrenti comporterebbe le seguenti problematiche:

1. nelle nuove NTA non è espressamente indicata la possibilità di eseguire l'intervento proposto dai sig.ri Sabato-Di Ciaula con un unico procedimento (demolizione, ricostruzione ed ampliamento). Trattasi di una problematica non facilmente superabile, in quanto le strutture, gli impianti e l'intero organismo edilizio verrebbero "sezionati" in due distinti corpi di fabbrica, con notevoli problemi di varia natura (ad es. le impermeabilizzazioni, giunti tecnici e sismici, oltre a lungaggini di natura burocratica, come gli accatastamenti parziali, agibilità parziali e distinte per corpi di fabbrica, ecc.);

2. con riferimento, poi, alla riduzione dell'altezza massima dei fabbricati (da mt. 13 a mt. 10 – cfr. punto 4.8.7 delle NTA modificate) prevista dalle nuove norme tecniche, tale imposizione non permetterebbe l'utilizzazione dell'intera volumetria consentita

dalle previsioni di piano. Più avanti, saranno comunque prospettate nel dettaglio le conseguenze negative sul progetto dei ricorrenti.

**1. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 4 TITOLO II DELLE NTA COSÌ COME RIFORMULATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEL DPR 380/2011. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA COMUNALE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

***1.1. (SULL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN ZONA OMOGENEA DI TIPO B1)***

Come detto innanzi, non essendo al momento del ricorso introduttivo concluso l'*iter* di approvazione delle -ulteriori- varianti all'art. 4 titolo II delle NTA, l'intervento dei ricorrenti è stato doverosamente progettato in ossequio alla disciplina dettata dalle NTA del PRG comunale di cui alla D.C.S. n. 50/2015 del 08.01.2015, riportante il testo coordinato come da D.G.R. 5110/94 e da D.G.R. 5105/95.

Occorre rammentare in cosa consiste il progetto dei sig.ri Sabato-Di Ciaula.

Il FABBRICATO ESISTENTE ha un volume di ***1.752,80 mc*** ed è costituito da:

- un piano seminterrato (parcheggio/deposito) di 227,66 mq e 341,50 mc (l'altezza fuori terra ai fini volumetrici è 1,5 m);
- un piano rialzato destinato alla residenza di 262,33 mq e 865,70 mc;
- un primo piano destinato alla residenza di 165,33 mq e 545,60 mc.

Ai sensi dell'art. 4 del Titolo II delle (**vigenti al momento del ricorso introduttivo**) NTA di cui alla D.C.S. n. 50/2015, sono ammessi interventi *"mediante concessione diretta, dei suoli liberi e/o al completamento ed alla trasformazione di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di PRG e le norme che seguono ... "* e *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis)* [n.d.r.: si tratta delle tavole grafiche del PRG **e**

**non** dello Studio Particolareggiato delle soprelevazioni di cui alla D.G.R. 561/2005], *in caso di* *demolizione e ricostruzione* *valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G.* [n.d.r.: riportante gli indici di edificabilità, tutti verificati nel progetto Sabato-Di Ciaula]".

In generale, va ricordato che gli interventi di trasformazione degli edifici sono quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/01, con le modalità di cui agli art. 6, 10 e 22 del medesimo DPR. In particolare:

- l'intervento di **demolizione e ricostruzione** con conservazione della volumetria esistente è previsto al comma 1 lett. d) dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come intervento di **ristrutturazione edilizia**, la cui esecuzione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 comma 1 lett. c) del medesimo DPR;
- l'intervento di **completamento volumetrico** è contemplato dal comma 1 lett. e)-e.1) dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come **nuova costruzione** ovvero **ampliamento di edifici esistenti**, la cui esecuzione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 comma 1 lett. a) del medesimo DPR.

Il NUOVO EDIFICIO dei ricorrenti prevede la demolizione del vetusto fabbricato e la realizzazione di un volume complessivo di **4.182,17 mc** (essendo l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a *5,00 mc/mq* nella Zona di interesse, B1) da realizzarsi in un **unico intervento**, di cui ***1.752,80 mc*** come **ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente** e *2.429,38 mc* come **completamento volumetrico del lotto**.

Il progetto prevede: un **piano seminterrato** adibito ad autorimessa, un **piano terra rialzato** con tre appartamenti, **primo e secondo piano** con -ciascuno- altri tre appartamenti, **terzo piano** con due appartamenti.

**Il tutto è stato predisposto nel rispetto delle norme che vengono in gioco nel caso di specie, ed in particolare del già menzionato, vigente al momento del ricorso**

**introduttivo, art. 4 delle NTA (Testo Coordinato ex D.C.S. n. 50/2015)** e senza alcun riferimento alla normativa relativa alle sopraelevazioni, normativa immotivatamente richiamata, come visto nel ricorso introduttivo, negli atti di diniego ivi censurati.

S'è detto innanzi degli interventi di trasformazione degli edifici previsti dell'art. 3 e con le modalità di cui agli artt. 6, 10 e 22 del DPR 380/01.

Ebbene, nel testo dell'art. 4 delle NTA modificate, il punto 4.8 per le *aree libere e parzialmente libere* contempla i medesimi interventi: *Demolizione e Ricostruzione* quale intervento di *Ristrutturazione Edilizia* come definito all'art. 4.6.1.b e quello di *Completamento volumetrico* nel rispetto dei parametri indicati al punto 4.8.6.

Tuttavia, un intervento unico di demolizione, ricostruzione e ampliamento, seppur possibile (o meglio, non impedito dalla normativa), di fatto non viene -più- considerato tra gli interventi consentiti. Tale "impedimento" costituirebbe un pesante ed inutile aggravio del procedimento, costringendo i ricorrenti a porre in essere due distinti procedimenti (anziché l'unico progettato) per addivenire comunque al medesimo risultato: un fabbricato differente da quello esistente nel rispetto degli indici di piano.

Donde l'illegittimità e l'ingiustizia della norma modificata, nella parte in cui non prevede la cumulabilità degli interventi in questione, con il risultato di aggravare illegittimamente la pratica edilizia. Come anticipato innanzi, trattasi di una problematica non facilmente superabile, in quanto le strutture, gli impianti e l'intero organismo edilizio verrebbero suddivisi in due distinti corpi di fabbrica, con notevoli problemi di varia natura (ad es. le impermeabilizzazioni, giunti tecnici e sismici, oltre a lungaggini di natura burocratica come gli accatastamenti parziali, agibilità parziali e distinte per corpi di fabbrica, ecc.).

***1.2. (SULLA RIDUZIONE DELL'ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI IN ZONA OMOGENEA DI TIPO B1)***

Come accennato in precedenza, la riduzione dell'altezza massima dei fabbricati (da mt. 13 a mt. 10 – cfr. punto 4.8.7) prevista dalle nuove NTA, non consentirebbe,

illegittimamente, l'utilizzazione dell'intera volumetria consentita dalle previsioni di piano. Con buona pace dell'armonia che deve avere il piano considerato nel suo intero. Non è infatti concepibile una variante che non tenga adeguato conto dei parametri urbanistici previsti nel "modificando" piano. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, al fatto che ad una minore cubatura consentita corrisponderanno immancabilmente maggiori costi/oneri per i relativi standard.

Ma vediamo nel dettaglio le conseguenze negative sul progetto dei ricorrenti.

Qualora si decidesse di (tentare di) conservare l'impianto progettato dai ricorrenti, si perderebbe l'intero terzo piano, pari a circa 217 mq (compreso il vano scala), di cui vendibili 193 mq circa, oltre ai terrazzi a livello e ai balconi (160 mq circa). Per un importo di circa € 500.000,00 (quotazione a 2200,00 €/mq). Quindi, al valore di permuta del 37% (cfr. contratto preliminare di permuta del 25.06.2014 - **DOC. 22**), si concretizzerebbe una perdita per i sig.ri Sabato-Di Ciaula di € 185.000,00.

Se si decidesse invece di modificare radicalmente il progetto -quantunque ad oggi non sia possibile riferire compiutamente circa la utilizzazione dell'intera volumetria- l'impianto normativo delle NTA, così come variato, impedirebbe algebricamente di utilizzare l'intero indice di fabbricabilità fondiaria. Di seguito si riporta il calcolo algebrico del lotto in esame:

Sl = 836.45 mq (S. lotto)

Sc = 418,23 mq (S. coperta massima realizzabile) = 50% Sl

Vm = 836,45 x 5,00 = 4182,25 mc (V Massimo consentito con iff = 5,00 mc/mq)

V = Sc x H x np = 418,23 x 3,00 x 3 = 3764,07 mc (V max realizzabile)

La perdita in volumetria sarebbe pari a 418,18 mc, per una superficie commerciale pari a circa 140 mq oltre balconi, terrazzi etc.; per un importo di circa € 350.000,00 (quotazione a 2200,00 €/mq). Quindi, in questo caso, al valore di permuta del 37% (cfr.

contratto preliminare di permuta del 25.06.2014 - **DOC. 22**), si concretizzerebbe una perdita per i sig.ri Sabato-Di Ciaula di circa € 130.000,00.

Ancora. La riduzione dell'altezza a 10 mt., oltre che lesiva dell'interesse privato, è in ogni caso del tutto arbitraria. Infatti, i redattori del vigente PRG avevano opportunamente innalzato l'altezza massima da 10 a 13 mt. al fine di adeguare il testo delle NTA alle prescrizioni regionali di cui alla DGR n. 5105/95, a fronte delle controdeduzioni di cui alla D.C. n. 130/95.

Ad ogni modo la ridetta riduzione di altezza massima è palesemente illegittima, anche perché fa venir meno l'armonia e l'equilibrio di tutto il piano, non risultando (più) possibile sviluppare l'intera volumetria consentita dal PRG (Volume = S di piano x H di piano), con una perdita tanto economica per il privato cittadino, quanto urbanistica per la mancata attuazione delle previsioni di piano. Invece la rivisitazione dell'art. 4 delle NTA ha l'effetto di stravolgere la pianificazione urbanistica, senza regolamentarla in armonia con le altre norme di piano.

A ciò si aggiunga che lo "scopo" del piano regolatore con riferimento alle "zone B" è quello di aumentare il numero di vani abitabili per far fronte ad un incremento demografico previsto nello stesso piano, al fine di limitare l'uso spropositato del territorio. E ciò stride -e non poco- con le modifiche oggi contestate.

Pertanto, non si legittimano in alcun modo e non si giustificano le arbitrarie scelte comunali.

* * *

**2. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

**2.1.** Come è noto, il procedimento di formazione, approvazione -e modificazione- del PRG è dettagliatamente disciplinato dall'art. 16 della Legge Regionale Puglia n. 56/1980.

Le delibere comunali nn. 27/2017 e 57/2017, stando a quanto si apprende dalle lettura delle stesse, si inseriscono nel procedimento in questione, precisamente nell'ambito passaggio procedimentale definito dal comma 11° dell'art. 16 (*"Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del P.R.G."*).

La legge in sostanza prevede che, dopo la trasmissione della deliberazione regionale di rinvio, il Comune si adegui alle prescrizioni regionali. Ovvero che, in alternativa, controdeduca alle stesse.

Ebbene, il Comune, con riferimento all'art. 4 del Titolo II delle NTA, non si è adeguato alle prescrizioni regionali, ma non ha neppure controdedotto: ha però disposto un illegittimo "stralcio", non contemplato dalla legge, demandando *"ad un successivo procedimento e proprio provvedimento la riformulazione integrale della disposizione dell'art. 4 Titolo II"* (pag. 6 della Delibera n. 57/2017).

In buona sostanza, dalla lettura delle delibere in questione, in particolare a pag. 5 della Delibera n. 57/2017 (nonché del punto 39 della Delibera n. 27/2017), si legge che la P.A. -con interpretazione inopinata ed illegittima- ha arbitrariamente stabilito che *"In tema di approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale, è ammessa la configurabilità della generale figura dello stralcio, quale strumento alternativo alla non approvazione"*.

Il Comune ha infine deliberato (Delibera n. 57/2017):

*<<1) di adottare ai sensi e per gli effetti ex art. 16 della L.R. n. 56/1980 la Variante all'art. 4 del titolo II delle NTA annesse al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, nel testo emendato nel corso della presente seduta;*

*2) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante gli atti e gli elaborati elencati nelle premesse ed allegati in numero di 20 alla presente deliberazione e individuati in originale;*

*3) di incaricare il Responsabile del Servizio 4 a provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente variante come disciplinati dall'art. 16 L.R. n.56/80, anche con riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della stessa di cui alla L.R. n.44/2012 e R.R. n. 18/2013;*

*4) di precisare che nelle more dell'approvazione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 17, comma 2, l.r. Puglia n. 56/1980 e dall'art. 12, comma 3, d.p.r. 380/2001;*

*5) di dare atto che la DCS 61/2013 e la DCS n. 51/2015, quest'ultima in parte qua con specifico riferimento all'art. 4 Titolo II, risultano ormai superati dalla variante adottata con il presente atto>>.*

Tutto ciò, in palese violazione dell'art. 16 comma 11° della L.R. n. 56/1980, che -come detto- non consente all'Amministrazione comunale di approvare stralciando una parte delle norme.

Essendo il provvedimento comunale l'atto conclusivo del procedimento di formazione dello strumento urbanistico (alla Regione infatti spetta deliberare l'approvazione del PRG prendendo atto dalla delibera comunale di approvazione), il Comune, nel caso in cui intenda approvare il Piano trasmesso dalla Regione, deve farlo per intero. Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa legittima il ricorso allo stralcio solo qualora posto in essere dalla Regione, affermando che «*In sede di approvazione di piano*

*regolatore la Regione, anziché sovrapporre definitivamente la propria volontà a quella del comune (come avviene nel caso delle modifiche d'ufficio), ben può con il c.d. "stralcio con raccomandazioni" restituire l'iniziativa al comune, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, senza la necessità di preventiva consultazione del Consiglio comunale»* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 02/03/2004, n. 960).

Nel caso di specie, la Regione Puglia non ha utilizzato lo strumento dello stralcio: espediente di cui si è -come visto, illegittimamente- avvalso il Comune.

**2.2.** Peraltro, l'utilizzo dello strumento dello stralcio nel caso di specie non è censurabile solo sotto il suesposto profilo "formale".

Infatti, lo stralcio in questione presenta -anche- riflessi e problematiche di spiccato carattere "sostanziale". Porre in essere, come ha fatto il Comune, una previsione limitativa riguardante un'intera destinazione di piano altera in maniera non trascurabile l'equilibrio complessivo del piano.

La questione imponeva, come minimo, una riconsiderazione generale delle logiche su cui è basato lo strumento urbanistico generale, tenendo conto della generale struttura del sistema e tenendo conto dell'equilibrio che deve sussistere tra residenze, volumi, destinazioni e standard. Ma ciò non è avvenuto. E lo stralcio in esame è l'emblema della "noncuranza" del Comune per lo sviluppo armonico e lineare del tessuto urbano. Armonia che poteva raggiungersi se le modifiche alle NTA fossero state apportate tenendo conto dei criteri di cui all'avvio del procedimento in variante. E non certo parcellizzando illegittimamente il procedimento medesimo.

* * *

**3. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

A pag. 5 e ss. della Delibera n. 57/2017 il Comune di Modugno, probabilmente nel tentativo di "giustificare" il proprio operato, e relativamente alla modifica della norma di cui all'art. 4 del Titolo II delle NTA, afferma che nel caso di specie vi sarebbe *"mancanza di chiarezza ed univocità dell'art. 4, titolo II, adottato con DCS n. 51/2015, nonché la sua evidente connotazione volta a trasformare in maniera significativa l'aspetto urbanistico delle zone omogenee B, mediante appunto l'estensione generalizzata della ambigua fattispecie del "lotto reso libero dalla demolizione" ("una vera e propria anomalia tassonomica che non ha riscontro in altri contesti", come precisato nella relazione tecnica illustrativa a firma dei tecnici, dott. Ing. Giuseppe Rotondo e Sergio Selicato): la norma in questione, così come adottata con DCS n. 51/2015 avrebbe finito, cioè, con l'accentuare una morfologia urbana costituita da un tessuto non armonico, disomogeneo e non attento ai temi della città sostenibile (scarsa illuminazione, edifici alti fronteggianti strade strette, assenza di parcheggi privati e pubblici, scarsa permeabilizzazione dei suoli)."*.

Il rilievo comunale è tuttavia privo di fondamento, o comunque insufficiente a giustificare l'operato della resistente P.A..

Va sul punto evidenziato che, con riferimento alla questione del lotto "reso libero", in coda all'art. 4, nel testo adottato con D.G.R. n. 5105/95, così come in quello coordinato approvato con Delibera comunale n. 50/2015, è specificato che: *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone di tipo "B", anche se soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis), in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G."*.

Di conseguenza, non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla fattibilità degli interventi di nuova costruzione realizzati su lotti resi liberi dalla demolizione di manufatti esistenti, anche in caso di lotto di dimensione inferiore a mq. 500. Anche perché, già le

norme allegate alla D.G.R. n. 5105 del 1995 prevedevano, oltre alla dimensione minima di 500 mq come condizione necessaria per l'edificazione, la deroga in caso di lotti "residui o interclusi".

* * *

Per le suddette ragioni, i provvedimenti e gli atti in epigrafe sono da ritenersi illegittimi. Quindi, alla luce di quanto precede, i ricorrenti, per il tramite del sottoscritto difensore,

**CHIEDONO**

che il TAR adito, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, voglia annullare gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti quelli ad essi connessi. Oltre a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze tutte del presente giudizio.

*Ai fini della normativa in materia di contributo unificato si precisa che ai fini della proposizione del presente ricorso il c.u. è dovuto nella misura di euro 650,00.*

Bari, 24 aprile 2018

Avv. Felice Eugenio Lorusso

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
**Mittente:** "Per conto di: segreteria@pec.studiolegalelorusso.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
**Data:** 24/04/2018 11:47
**A:** ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2018-04-24 - 0022978
Prot.Generale n: **0022978** **A**
Data: **24/04/2018** Ora: **14.05**
Classific.:

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 24/04/2018 alle ore 11:47:35 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "segreteria@pec.studiolegalelorusso.it"
indirizzato a:
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180424114735.17440.04.1.62@pec.aruba.it

—postacert.eml——————————————————————————————————

**Oggetto:** Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
**Mittente:** segreteria@pec.studiolegalelorusso.it
**Data:** 24/04/2018 11:45
**A:** ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi
gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Autority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html

- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php

- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0

- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

— Allegati:

| | |
|---|---|
| daticert.xml | 1,0 kB |
| postacert.eml | 2,7 MB |
| MOTIVI_AGGIUNTI_-_TAR-BA_-_24418.pdf | 1,3 MB |
| Procura.pdf | 33,7 kB |
| Relata_di_notifica_pec.PDF | 666 kB |

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**Sez. 3^** **-BARI-**

**MOTIVI AGGIUNTI**

nel giudizio di cui al ricorso n. **103** R.R. **2017**

per i sig.ri:

- **Maria SABATO** (c.f. SBT MRA 44M55 F262N), nata a Modugno (BA) il 15.08.1944 e residente in Giovinazzo (BA) alla via Marsala n. 15;
- **Elisabetta DI CIAULA** (c.f. DCL LBT 68S60 A662H), nata a Bari il 20.11.1968 e residente in Molfetta (BA) alla via Santa Scolastica n. 23;
- **Agostino DI CIAULA** (c.f. DCL GTN 72D21 A662W), nato a Bari il 21.04.1972 e residente in Giovinazzo (BA) alla via A. Rucci n. 1;

tutti rappresentati e difesi - giusta procura sul ricorso introduttivo del giudizio - dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (c.f. LRS FCG 52P08 L220B) e con lui elettivamente domiciliati in Bari, alla via Amendola n. 166/5, *(difensore che conferma di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti:* ***fax:*** *080.5481332 -* ***pec:*** *segreteria@pec.studiolegalelorusso.it)*

**contro**

il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. (Avv. Cristina Carlucci)

**per l'annullamento**

> della Deliberazione di Consiglio Comunale di Modugno n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ANNESSE AL VIGENTE PRGC, ART. 4 TITOLO II"* (delibera depositata il 23.02.2018 -per 30 giorni- in visione al pubblico presso la Segreteria comunale) [cfr. **DOC. 20** e **DOC. 21**];

> di tutti gli atti connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi. Ivi compresi, per quanto di interesse:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale di Modugno n. 27 del 14.06.2017 avente

ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ADOTTATA CON DCS N. 51/2015 E DCS N. 105/2015: ADEGUAMENTO E CONTRODEDUZIONI EX ART. 16 COMMA 11 L.R. 56/80"* [cfr. **DOC. 19**];

- la Deliberazione del Commissario Straordinario Comune di Modugno n. 51 del 08.01.2015 di adozione della variante NTA annesse al PRG [cfr. **DOC. 16**];
- la Deliberazione del Commissario Straordinario Comune di Modugno n. 105 del 10.06.2015 di controdeduzione alle osservazioni presentate avverso il testo adottato con D.C. n. 51/2015;
- la Deliberazione n. 737 del 25.05.2016 Giunta Regionale Puglia [cfr. **DOC. 18**].

* * *

**FATTO**

**1.** Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti - Maria Sabato, Elisabetta Di Ciaula e Agostino Di Ciaula, nella qualità di comproprietari di un immobile sito in Modugno e ricadente in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1" (al NCEU fg. 20 p.lla 1711 sub 1-2, al NCT Fg. 20 p.lla 1711 e Fg. 25 p.lla 2176) - hanno agito per contestare un provvedimento, viziato sotto diversi aspetti, di diniego di un titolo edilizio per la costruzione di un edificio per civili abitazioni.

**2.** S'è visto -tra l'altro- che l'*iter* amministrativo posto in essere dalla P.A. nel caso di specie è stato caratterizzato, sotto diversi e distinti profili, da un contegno comunale contraddittorio e comunque contrario ai principi di buon andamento, efficienza, trasparenza.

S'è inoltre riferito che presso l'Amministrazione comunale modugnese è da tempo in atto una generale "riconsiderazione" -in termini spesso esageratamente restrittivi- dell'attività edilizia in generale (e di quella residenziale in particolare). Atteggiamento che, come visto, dopo varie titubanze, mutamenti di opinione e oscillazioni in seno agli Uffici comunali, ha portato -anche- nel caso di specie ad un diniego (sul punto si

richiama, per dovere di sintesi, il motivo n. 1 del ricorso introduttivo).

**3.** S'è visto altresì che con delibera del Commissario Straordinario **n. 51 del 09.01.2015** sono state adottate alcune varianti alle NTA dello strumento urbanistico generale comunale [cfr. **DOC. 16**].

In particolare, per quel che interessa in questa sede, l'art. 4 titolo II delle NTA del PRGC -come previsto dalla predetta D.C.S. 51/2015- ha subito delle modifiche e delle correzioni da parte della Regione con la proposta formulata nel corpo della DGR 737/2016 [cfr. **DOC. 18**]. Tuttavia, come detto anche nel ricorso introduttivo, non è stata cancellata la possibilità di edificare un "lotto reso libero dalla demolizione". Anzi, (anche) la "nuova" norma prevede che nei lotti liberi o resi liberi si possa edificare secondo gli indici previsti dall'art. 4 delle NTA.

Fatto sta che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo (gennaio 2017), non essendo concluso l'*iter* di approvazione delle varianti alle NTA, era **vigente** il testo "coordinato" delle medesime NTA di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 08.01.2015 con cui era stato approvato il "*Testo Coordinato delle NTA come scaturito dal lavoro congiunto di riscrittura dei tecnici interni al Servizio Assetto del Territorio e dei tecnici della Regione Puglia* (cfr. verbali di conferenze di servizi allegati alla DCS 50/2015 - **DOC. 15**)", dando atto che "*tale provvedimento non costituisce variante al PRG in vigore dal 1995*". Testo coordinato con espresso riferimento alle Delibere di Giunta Regionale n. 5510 del 02.08.1994, n. 5105 del 21.11.1995 e n. 561 del 31.03.2005.

**4.** Orbene, e venendo all'attualità, con Delibera C.C. n. 27 del 14.06.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ADOTTATA CON DCS N. 51/2015 E DCS N. 105/2015: ADEGUAMENTO E CONTRODEDUZIONI EX ART. 16 COMMA 11 L.R. 56/80"* [cfr. **DOC. 19**], il Comune di Modugno ha portato avanti il predetto procedimento di variante di cui alla D.C.S. 51/2015.

Procedimento poi proseguito con Delibera C.C. n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ANNESSE AL VIGENTE PRGC, ART. 4 TITOLO II"* e depositata (assieme agli atti/elaborati ad essa annessi) il 23.02.2018 -e per 30 giorni- in visione al pubblico presso la Segreteria comunale [cfr. **DOC. 20** e **DOC. 21**].

**5.** Occorre fare un passo indietro, ai fini della corretta ricostruzione della vicenda. Avendo rilevato alcune "irregolarità" procedimentali nel procedimento approvativo delle NTA allegate al PRG con deliberazione n. 75 dell'1.12.1999, la Giunta Comunale di Modugno, con deliberazione n. 34 del 28.04.2014, ha invitato il Responsabile del IV Servizio comunale a provvedere alla ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti confrontandosi con la Regione Puglia.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 09.01.2015 è stata -come detto innanzi- adottata la variante in questione alle NTA al PRG.

Con successiva deliberazione n. 105 del 10.06.2015 il Comune di Modugno ha approvato le controdeduzioni alla predetta delibera n. 51/2015.

In seguito, ai sensi dell'art. 16 L. R. Puglia n. 56/1980, il Comune di Modugno ha trasmesso le delibere nn. 51/2015 e 105/2015 alla Regione Puglia per i relativi adempimenti.

Con delibera n. 737 del 25.6.2015, denominata *"varianti alle NTA del PRGC ... Delibere Commissariali n. 51 del 9.1.2015 e 105 del 10.6.2015, approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche"*, la Giunta Regionale Puglia, dopo essere intervenuta con numerose prescrizioni e modifiche, ha chiesto al Comune di Modugno *"ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 – 11° comma"* l'adozione di uno specifico provvedimento di *"adeguamento e/o controdeduzioni"*.

Tuttavia, il Comune di Modugno, anziché adeguarsi o controdedurre alle prescrizioni regionali, ha adottato la Deliberazione consiliare n. 27 del 14.06.2017 con cui ha recepito le prescrizioni regionali su parte delle NTA ed ha incomprensibilmente

"stralciato" l'esame delle prescrizioni regionali relativamente all'art. 4 Titolo **II**, demandando *"ad un successivo procedimento e proprio provvedimento la riformulazione integrale della disposizione vista la non chiarezza e univocità interpretativa di tale articolo, la necessità di dettagliare in maniera puntuale le diverse tipologie di intervento, di preservare l'identità urbana, chiedendo nel contempo alla Regione Puglia l'approvazione definitiva della variante in oggetto stralciando il citato art. 4 Titolo II e il riavvio della procedura ex art. 16 l.r. n. 56/80 alla conclusione della nuova istruttoria relativa a tale articolo"*.

Il Comune di Modugno, senza recepire o controdedurre al provvedimento regionale, ha quindi arbitrariamente stralciato un intero articolo delle NTA, rimandando ad un successivo provvedimento la relativa riformulazione della norma.

La norma in questione (art. 4 titolo II) disciplina l'utilizzo dei suoli in zone di completamento B1, B2 e B3, cioè quelle zone "dell'abitato destinate alla edificazione mediante concessione diretta" (e i ricorrenti, lo si ricorda, sono comproprietari di un immobile sito in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1").

Il procedimento in questione è quindi proseguito in questo senso, con la già menzionata Delibera C.C. n. 57 del 21.12.2017 avente ad oggetto *"ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA ANNESSE AL VIGENTE PRGC, ART. 4 TITOLO II"* (depositata assieme agli atti/elaborati ad essa annessi il 23.02.2018 -per 30 giorni- in visione al pubblico presso la Segreteria comunale) [**DOC. 20** e **DOC. 21**].

Tale ultima Deliberazione consiliare n. 57/2017 -al pari degli atti ad essa connessi e/o presupposti- è illegittima, e pertanto meritevole di annullamento, alla stregua delle seguenti ragioni.

* * *

**DIRITTO**

**0. PREMESSA. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI RICORRENTI.**

Oggetto di contestazione del presente atto di motivi aggiunti è, sostanzialmente, il procedimento di variante delle NTA del PRG del Comune di Modugno, con particolare riferimento alla modifica dell'art. 4 titolo II.

I ricorrenti -come detto più volte- sono comproprietari di un immobile sito in Modugno e ricadente in Zona omogenea "di completamento di tipo B.1". Ciò già di per sé sarebbe sufficiente a dar conto della sussistenza di legittimazione attiva nell'ambito della presente azione giurisdizionale.

Ma v'è di più. I ricorrenti, destinatari di un provvedimento di diniego di titolo edilizio ampiamente contestato con il ricorso introduttivo (cui si rinvia *in toto*), vedrebbero pregiudicata -o comunque fortemente limitata- la propria iniziativa edilizia anche in caso di accoglimento del primo ricorso, a causa delle modifiche (illegittimamente) apportate all'art. 4 titolo II delle NTA allegate al PRG comunale. Ragion per cui i sig.ri Sabato-Di Ciaula si trovano costretti a proporre il presente ricorso per motivi aggiunti.

In particolare, l'eventuale applicazione delle NTA -modificate- al progetto dei ricorrenti comporterebbe le seguenti problematiche:

1. nelle nuove NTA non è espressamente indicata la possibilità di eseguire l'intervento proposto dai sig.ri Sabato-Di Ciaula con un unico procedimento (demolizione, ricostruzione ed ampliamento). Trattasi di una problematica non facilmente superabile, in quanto le strutture, gli impianti e l'intero organismo edilizio verrebbero "sezionati" in due distinti corpi di fabbrica, con notevoli problemi di varia natura (ad es. le impermeabilizzazioni, giunti tecnici e sismici, oltre a lungaggini di natura burocratica, come gli accatastamenti parziali, agibilità parziali e distinte per corpi di fabbrica, ecc.);

2. con riferimento, poi, alla riduzione dell'altezza massima dei fabbricati (da mt. 13 a mt. 10 – cfr. punto 4.8.7 delle NTA modificate) prevista dalle nuove norme tecniche, tale imposizione non permetterebbe l'utilizzazione dell'intera volumetria consentita

dalle previsioni di piano. Più avanti, saranno comunque prospettate nel dettaglio le conseguenze negative sul progetto dei ricorrenti.

**1. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 4 TITOLO II DELLE NTA COSÌ COME RIFORMULATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEL DPR 380/2011. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA COMUNALE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

***1.1. (SULL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN ZONA OMOGENEA DI TIPO B1)***

Come detto innanzi, non essendo al momento del ricorso introduttivo concluso l'*iter* di approvazione delle -ulteriori- varianti all'art. 4 titolo II delle NTA, l'intervento dei ricorrenti è stato doverosamente progettato in ossequio alla disciplina dettata dalle NTA del PRG comunale di cui alla D.C.S. n. 50/2015 del 08.01.2015, riportante il testo coordinato come da D.G.R. 5110/94 e da D.G.R. 5105/95.

Occorre rammentare in cosa consiste il progetto dei sig.ri Sabato-Di Ciaula.

Il FABBRICATO ESISTENTE ha un volume di ***1.752,80 mc*** ed è costituito da:

- un piano seminterrato (parcheggio/deposito) di 227,66 mq e 341,50 mc (l'altezza fuori terra ai fini volumetrici è 1,5 m);
- un piano rialzato destinato alla residenza di 262,33 mq e 865,70 mc;
- un primo piano destinato alla residenza di 165,33 mq e 545,60 mc.

Ai sensi dell'art. 4 del Titolo II delle (**vigenti al momento del ricorso introduttivo**) NTA di cui alla D.C.S. n. 50/2015, sono ammessi interventi *"mediante concessione diretta, dei suoli liberi e/o al completamento ed alla trasformazione di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di PRG e le norme che seguono ... "* e *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis)* [n.d.r.: si tratta delle tavole grafiche del PRG **e**

**non** dello Studio Particolareggiato delle soprelevazioni di cui alla D.G.R. 561/2005], *in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G.* [n.d.r.: riportante gli indici di edificabilità, tutti verificati nel progetto Sabato-Di Ciaula]".

In generale, va ricordato che gli interventi di trasformazione degli edifici sono quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/01, con le modalità di cui agli art. 6, 10 e 22 del medesimo DPR. In particolare:

- l'intervento di **demolizione e ricostruzione** con conservazione della volumetria esistente è previsto al comma 1 lett. d) dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come intervento di **ristrutturazione edilizia**, la cui esecuzione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 comma 1 lett. c) del medesimo DPR;
- l'intervento di **completamento volumetrico** è contemplato dal comma 1 lett. e)-e.1) dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come **nuova costruzione** ovvero **ampliamento di edifici esistenti**, la cui esecuzione è subordinata al rilascio di un permesso di costruire, ex art. 10 comma 1 lett. a) del medesimo DPR.

Il NUOVO EDIFICIO dei ricorrenti prevede la demolizione del vetusto fabbricato e la realizzazione di un volume complessivo di **4.182,17 mc** (essendo l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a *5,00 mc/mq* nella Zona di interesse, B1) da realizzarsi in un **unico intervento**, di cui ***1.752,80 mc*** come **ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente** e *2.429,38 mc* come **completamento volumetrico del lotto**.

Il progetto prevede: un **piano seminterrato** adibito ad autorimessa, un **piano terra rialzato** con tre appartamenti, **primo e secondo piano** con -ciascuno- altri tre appartamenti, **terzo piano** con due appartamenti.

**Il tutto è stato predisposto nel rispetto delle norme che vengono in gioco nel caso di specie, ed in particolare del già menzionato, vigente al momento del ricorso**

**introduttivo, art. 4 delle NTA (Testo Coordinato ex D.C.S. n. 50/2015)** e senza alcun riferimento alla normativa relativa alle sopraelevazioni, normativa immotivatamente richiamata, come visto nel ricorso introduttivo, negli atti di diniego ivi censurati.

S'è detto innanzi degli interventi di trasformazione degli edifici previsti dell'art. 3 e con le modalità di cui agli artt. 6, 10 e 22 del DPR 380/01.

Ebbene, nel testo dell'art. 4 delle NTA modificate, il punto 4.8 per le *aree libere e parzialmente libere* contempla i medesimi interventi: *Demolizione e Ricostruzione* quale intervento di *Ristrutturazione Edilizia* come definito all'art. 4.6.1.b e quello di *Completamento volumetrico* nel rispetto dei parametri indicati al punto 4.8.6.

Tuttavia, un intervento unico di demolizione, ricostruzione e ampliamento, seppur possibile (o meglio, non impedito dalla normativa), di fatto non viene -più- considerato tra gli interventi consentiti. Tale "impedimento" costituirebbe un pesante ed inutile aggravio del procedimento, costringendo i ricorrenti a porre in essere due distinti procedimenti (anziché l'unico progettato) per addivenire comunque al medesimo risultato: un fabbricato differente da quello esistente nel rispetto degli indici di piano.

Donde l'illegittimità e l'ingiustizia della norma modificata, nella parte in cui non prevede la cumulabilità degli interventi in questione, con il risultato di aggravare illegittimamente la pratica edilizia. Come anticipato innanzi, trattasi di una problematica non facilmente superabile, in quanto le strutture, gli impianti e l'intero organismo edilizio verrebbero suddivisi in due distinti corpi di fabbrica, con notevoli problemi di varia natura (ad es. le impermeabilizzazioni, giunti tecnici e sismici, oltre a lungaggini di natura burocratica come gli accatastamenti parziali, agibilità parziali e distinte per corpi di fabbrica, ecc.).

***1.2. (SULLA RIDUZIONE DELL'ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI IN ZONA OMOGENEA DI TIPO B1)***

Come accennato in precedenza, la riduzione dell'altezza massima dei fabbricati (da mt. 13 a mt. 10 – cfr. punto 4.8.7) prevista dalle nuove NTA, non consentirebbe,

illegittimamente, l'utilizzazione dell'intera volumetria consentita dalle previsioni di piano. Con buona pace dell'armonia che deve avere il piano considerato nel suo intero. Non è infatti concepibile una variante che non tenga adeguato conto dei parametri urbanistici previsti nel "modificando" piano. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, al fatto che ad una minore cubatura consentita corrisponderanno immancabilmente maggiori costi/oneri per i relativi standard.

Ma vediamo nel dettaglio le conseguenze negative sul progetto dei ricorrenti.

Qualora si decidesse di (tentare di) conservare l'impianto progettato dai ricorrenti, si perderebbe l'intero terzo piano, pari a circa 217 mq (compreso il vano scala), di cui vendibili 193 mq circa, oltre ai terrazzi a livello e ai balconi (160 mq circa). Per un importo di circa € 500.000,00 (quotazione a 2200,00 €/mq). Quindi, al valore di permuta del 37% (cfr. contratto preliminare di permuta del 25.06.2014 - **DOC. 22**), si concretizzerebbe una perdita per i sig.ri Sabato-Di Ciaula di € 185.000,00.

Se si decidesse invece di modificare radicalmente il progetto -quantunque ad oggi non sia possibile riferire compiutamente circa la utilizzazione dell'intera volumetria- l'impianto normativo delle NTA, così come variato, impedirebbe algebricamente di utilizzare l'intero indice di fabbricabilità fondiaria. Di seguito si riporta il calcolo algebrico del lotto in esame:

Sl = 836.45 mq (S. lotto)

Sc = 418,23 mq (S. coperta massima realizzabile) = 50% Sl

Vm = 836,45 x 5,00 = 4182,25 mc (V Massimo consentito con iff = 5,00 mc/mq)

V = Sc x H x np = 418,23 x 3,00 x 3 = 3764,07 mc (V max realizzabile)

La perdita in volumetria sarebbe pari a 418,18 mc, per una superficie commerciale pari a circa 140 mq oltre balconi, terrazzi etc.; per un importo di circa € 350.000,00 (quotazione a 2200,00 €/mq). Quindi, in questo caso, al valore di permuta del 37% (cfr.

contratto preliminare di permuta del 25.06.2014 - **DOC. 22**), si concretizzerebbe una perdita per i sig.ri Sabato-Di Ciaula di circa € 130.000,00.

Ancora. La riduzione dell'altezza a 10 mt., oltre che lesiva dell'interesse privato, è in ogni caso del tutto arbitraria. Infatti, i redattori del vigente PRG avevano opportunamente innalzato l'altezza massima da 10 a 13 mt. al fine di adeguare il testo delle NTA alle prescrizioni regionali di cui alla DGR n. 5105/95, a fronte delle controdeduzioni di cui alla D.C. n. 130/95.

Ad ogni modo la ridetta riduzione di altezza massima è palesemente illegittima, anche perché fa venir meno l'armonia e l'equilibrio di tutto il piano, non risultando (più) possibile sviluppare l'intera volumetria consentita dal PRG (Volume = S di piano x H di piano), con una perdita tanto economica per il privato cittadino, quanto urbanistica per la mancata attuazione delle previsioni di piano. Invece la rivisitazione dell'art. 4 delle NTA ha l'effetto di stravolgere la pianificazione urbanistica, senza regolamentarla in armonia con le altre norme di piano.

A ciò si aggiunga che lo "scopo" del piano regolatore con riferimento alle "zone B" è quello di aumentare il numero di vani abitabili per far fronte ad un incremento demografico previsto nello stesso piano, al fine di limitare l'uso spropositato del territorio. E ciò stride -e non poco- con le modifiche oggi contestate.

Pertanto, non si legittimano in alcun modo e non si giustificano le arbitrarie scelte comunali.

* * *

**2. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 56/1980. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PERPLESSITÀ. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.**

**2.1.** Come è noto, il procedimento di formazione, approvazione -e modificazione- del PRG è dettagliatamente disciplinato dall'art. 16 della Legge Regionale Puglia n. 56/1980.

Le delibere comunali nn. 27/2017 e 57/2017, stando a quanto si apprende dalle lettura delle stesse, si inseriscono nel procedimento in questione, precisamente nell'ambito passaggio procedimentale definito dal comma 11° dell'art. 16 (*"Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del P.R.G."*).

La legge in sostanza prevede che, dopo la trasmissione della deliberazione regionale di rinvio, il Comune si adegui alle prescrizioni regionali. Ovvero che, in alternativa, controdeduca alle stesse.

Ebbene, il Comune, con riferimento all'art. 4 del Titolo II delle NTA, non si è adeguato alle prescrizioni regionali, ma non ha neppure controdedotto: ha però disposto un illegittimo "stralcio", non contemplato dalla legge, demandando *"ad un successivo procedimento e proprio provvedimento la riformulazione integrale della disposizione dell'art. 4 Titolo II"* (pag. 6 della Delibera n. 57/2017).

In buona sostanza, dalla lettura delle delibere in questione, in particolare a pag. 5 della Delibera n. 57/2017 (nonché del punto 39 della Delibera n. 27/2017), si legge che la P.A. -con interpretazione inopinata ed illegittima- ha arbitrariamente stabilito che *"In tema di approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale, è ammessa la configurabilità della generale figura dello stralcio, quale strumento alternativo alla non approvazione"*.

Il Comune ha infine deliberato (Delibera n. 57/2017):

*<<1) di adottare ai sensi e per gli effetti ex art. 16 della L.R. n. 56/1980 la Variante all'art. 4 del titolo II delle NTA annesse al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, nel testo emendato nel corso della presente seduta;*

*2) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante gli atti e gli elaborati elencati nelle premesse ed allegati in numero di 20 alla presente deliberazione e individuati in originale;*

*3) di incaricare il Responsabile del Servizio 4 a provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente variante come disciplinati dall'art. 16 L.R. n.56/80, anche con riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della stessa di cui alla L.R. n.44/2012 e R.R. n. 18/2013;*

*4) di precisare che nelle more dell'approvazione della presente variante si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 17, comma 2, l.r. Puglia n. 56/1980 e dall'art. 12, comma 3, d.p.r. 380/2001;*

*5) di dare atto che la DCS 61/2013 e la DCS n. 51/2015, quest'ultima in parte qua con specifico riferimento all'art. 4 Titolo II, risultano ormai superati dalla variante adottata con il presente atto>>.*

Tutto ciò, in palese violazione dell'art. 16 comma 11° della L.R. n. 56/1980, che -come detto- non consente all'Amministrazione comunale di approvare stralciando una parte delle norme.

Essendo il provvedimento comunale l'atto conclusivo del procedimento di formazione dello strumento urbanistico (alla Regione infatti spetta deliberare l'approvazione del PRG prendendo atto dalla delibera comunale di approvazione), il Comune, nel caso in cui intenda approvare il Piano trasmesso dalla Regione, deve farlo per intero. Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa legittima il ricorso allo stralcio solo qualora posto in essere dalla Regione, affermando che «*In sede di approvazione di piano*

*regolatore la Regione, anziché sovrapporre definitivamente la propria volontà a quella del comune (come avviene nel caso delle modifiche d'ufficio), ben può con il c.d. "stralcio con raccomandazioni" restituire l'iniziativa al comune, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, senza la necessità di preventiva consultazione del Consiglio comunale*» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 02/03/2004, n. 960).

Nel caso di specie, la Regione Puglia non ha utilizzato lo strumento dello stralcio: espediente di cui si è -come visto, illegittimamente- avvalso il Comune.

**2.2.** Peraltro, l'utilizzo dello strumento dello stralcio nel caso di specie non è censurabile solo sotto il suesposto profilo "formale".

Infatti, lo stralcio in questione presenta -anche- riflessi e problematiche di spiccato carattere "sostanziale". Porre in essere, come ha fatto il Comune, una previsione limitativa riguardante un'intera destinazione di piano altera in maniera non trascurabile l'equilibrio complessivo del piano.

La questione imponeva, come minimo, una riconsiderazione generale delle logiche su cui è basato lo strumento urbanistico generale, tenendo conto della generale struttura del sistema e tenendo conto dell'equilibrio che deve sussistere tra residenze, volumi, destinazioni e standard. Ma ciò non è avvenuto. E lo stralcio in esame è l'emblema della "noncuranza" del Comune per lo sviluppo armonico e lineare del tessuto urbano. Armonia che poteva raggiungersi se le modifiche alle NTA fossero state apportate tenendo conto dei criteri di cui all'avvio del procedimento in variante. E non certo parcellizzando illegittimamente il procedimento medesimo.

* * *

**3. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Perplessità. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Sviamento.**

A pag. 5 e ss. della Delibera n. 57/2017 il Comune di Modugno, probabilmente nel tentativo di "giustificare" il proprio operato, e relativamente alla modifica della norma di cui all'art. 4 del Titolo II delle NTA, afferma che nel caso di specie vi sarebbe *"mancanza di chiarezza ed univocità dell'art. 4, titolo II, adottato con DCS n. 51/2015, nonché la sua evidente connotazione volta a trasformare in maniera significativa l'aspetto urbanistico delle zone omogenee B, mediante appunto l'estensione generalizzata della ambigua fattispecie del "lotto reso libero dalla demolizione" ("una vera e propria anomalia tassonomica che non ha riscontro in altri contesti", come precisato nella relazione tecnica illustrativa a firma dei tecnici, dott. Ing. Giuseppe Rotondo e Sergio Selicato): la norma in questione, così come adottata con DCS n. 51/2015 avrebbe finito, cioè, con l'accentuare una morfologia urbana costituita da un tessuto non armonico, disomogeneo e non attento ai temi della città sostenibile (scarsa illuminazione, edifici alti fronteggianti strade strette, assenza di parcheggi privati e pubblici, scarsa permeabilizzazione dei suoli)."*.

Il rilievo comunale è tuttavia privo di fondamento, o comunque insufficiente a giustificare l'operato della resistente P.A..

Va sul punto evidenziato che, con riferimento alla questione del lotto "reso libero", in coda all'art. 4, nel testo adottato con D.G.R. n. 5105/95, così come in quello coordinato approvato con Delibera comunale n. 50/2015, è specificato che: *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone di tipo "B", anche se soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis), in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G."*.

Di conseguenza, non dovrebbero esservi dubbi in ordine alla fattibilità degli interventi di nuova costruzione realizzati su lotti resi liberi dalla demolizione di manufatti esistenti, anche in caso di lotto di dimensione inferiore a mq. 500. Anche perché, già le

norme allegate alla D.G.R. n. 5105 del 1995 prevedevano, oltre alla dimensione minima di 500 mq come condizione necessaria per l'edificazione, la deroga in caso di lotti "residui o interclusi".

* * *

Per le suddette ragioni, i provvedimenti e gli atti in epigrafe sono da ritenersi illegittimi. Quindi, alla luce di quanto precede, i ricorrenti, per il tramite del sottoscritto difensore,

**CHIEDONO**

che il TAR adito, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, voglia annullare gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti quelli ad essi connessi. Oltre a quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze tutte del presente giudizio.

*Ai fini della normativa in materia di contributo unificato si precisa che ai fini della proposizione del presente ricorso il c.u. è dovuto nella misura di euro 650,00.*

Bari, 24 aprile 2018

Avv. Felice Eugenio Lorusso

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

**A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

**ex art. 3bis l. n. 53/1994**

Io sottoscritto Avv. Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08L220B) con studio in Bari alla Via G. Amendola 166/5, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bari, in qualità di difensore di Maria SABATO (C.F. SBTMRA44M55F262N), Elisabetta DI CIAULA (C.F. DCLLBT68S60A662H) e Agostino DI CIAULA (C.F. DCLGTN72D21A662W), ad ogni effetto di legge

**NOTIFICO**

l'allegato ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del procedimento dinanzi alla Sezione III del Tar Puglia - Bari, incardinato al n. 103 R.R. 2017 a:

**1) Comune di Modugno** (C.F. 80017070725), in persona del Sindaco p.t., e per esso **all'Avv. Cristina Carlucci** (C.F.CRLCST66L57L049N) nella qualità di difensore dell'ente nel predetto giudizio, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici consultabile dal sito www.pst.giustizia.it

**2) Comune di Modugno** (C.F. 80017070725), in persona del Sindaco p.t., all'indirizzo di posta elettronica certificata affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, estratto dal Registro delle Pubbliche amministrazioni consultabile dal sito www.pst.giustizia.it

**3) Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it, estratto dal Registro delle Pubbliche amministrazioni consultabile dal sito www.pst.giustizia.it

**ATTESTO**

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta con firma digitale, contiene i seguenti allegati:

.- Motivi aggiunti.pdf, documento nativo informatico sottoscritto con firma digitale;

.- Procura.pdf, copia per immagine su supporto informatico conforme al documento originale analogico da cui è stato estratto, recante il seguente riferimento temporale:

Documento: Procura.PDF

Impronta SHA256:

4298c00d36528a69216d3f5215a09a11922797128c50258cb4ce615153d4cb61

Riferimento Temporale UTC: 2018-04-24T09:43:09

Bari, 24 aprile 2018

Avv. Felice Eugenio Lorusso

Si domanda in ogni caso che il Giudice, ove ritenuto opportuno o necessario, ordini alla P.A. resistente di provvedere all'ostensione in giudizio degli atti e dei documenti relativi alle predette pratiche edilizie.

* * *

Per le suddette ragioni, i provvedimenti in epigrafe sono da ritenersi illegittimi. Quindi, alla luce di quanto precede, i ricorrenti, per il tramite dei sottoscritti difensori,

**CHIEDONO**

che il TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti quelli ad essi connessi. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze tutte del presente giudizio.

Bari, 9 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Paparella Avv. Felice Eugenio Lorusso

**PROCURA:** deleghiamo l'Avv. Felice Eugenio Lorusso, anche in via disgiuntiva con l'Avv. Giuseppe Paparella, a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente ricorso, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti e/o integrativi. Autorizziamo gli stessi difensori, altresì, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei nostri dati personali, ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Felice Eugenio Lorusso, in Bari, alla Via Amendola n. 166/5.

Bari, 9 gennaio 2017

Sig.ra Maria Sabato Sig.ra Elisabetta Di Ciaula Sig. Agostino Di Ciaula

Per autentica

Avv. Giuseppe Paparella Avv. Felice Eugenio Lorusso

# CITTÀ DI MODUGNO

**PROVINCIA DI BARI**

**SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO**
Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno tel 080.5865353 - fax 080.5865343
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

**Prot. n. 33922 di data 22/06/2018**

Alla Responsabile del Servizio 1
Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Alla Responsabile
Avvocatura Comunale
Avv. Cristina Carlucci

Alla Segretaria Generale
Avv. Monica Calzetta

e, p.c., All'Assessore all'Urbanistica
Avv. Francesca Benedetto
- Loro sedi -

**OGGETTO:** "Notifica atto di motivi aggiunti proc. dinanzi al TAR Puglia – Bari Sabato M.+altri c/ Comune di Modugno". Trasmissione documentazione.

Con riferimento alla Vostra nota a mezzo PEC, di data 06/06/2018 agli atti prot. nr. 30792 del 07/06/2018, si invia copia dei documenti relativi alla nota in oggetto.

Modugno, 22/06/2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INCARICATO
Giovanna Carlà

IL RESPONSABILE ad interim DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Donato Dinoia

# CITTÀ DI MODUGNO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO**

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865343

assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it


**Prot. n. 11561 del 02/03/2017**

All'Avvocatura Comunale
Avv. Cristina Carlucci
SEDE

Al Responsabile del Servizio 1
Dott.ssa Angela Straziota
SEDE

**OGGETTO**: riscontro nota prot. 10051 del 23/02/2017 e successiva nota prot. 10269 del 24/02/2017. Proc. Sabato Maria – Di ciaula E. / Comune di Modugno.

Con riferimento alle note di cui all'oggetto si precisa quanto segue.

Le ragioni tecniche per cui è stato emesso il diniego definitivo relativamente all'istanza n. 44/2014, intestata ai sig.ri Sabato – Di ciaula, sono accuratamente espresse nel preavviso di diniego, prot. 55805 del 17/10/2016 e nella comunicazione di diniego definitivo, prot. 63416 del 21/11/2016. Ad ogni buon conto la scrivente ritiene necessario sottolineare alcuni aspetti fondamentali inerenti l'oggetto di causa:

1. L'ufficio ha emesso nei confronti della parte due preavvisi di diniego:
    a. il primo preavviso con nota prot. 18326 del 6/04/2016, in quanto si riteneva che il progetto, così come depositato agli atti di questo ufficio, giusto prot. 52117 del 18/11/2014, fosse in contrasto con le norme tecniche vigenti nel territorio comunale;
    b. il secondo preavviso con nota prot. 55805 del 17/10/2016 a seguito dell'intervenuta DGR 737/2016.
2. Tra i due preavvisi di diniego come sopra citati, l'ufficio ha comunicato alla parte un provvedimento conclusivo positivo, come citato dalla parte stessa nel ricorso di causa.
3. Il motivo fondamentale che ha portato questo ufficio ad emettere un primo preavviso di diniego, successivamente un provvedimento conclusivo positivo ed infine un nuovo preavviso di diniego, che poi ha portato al diniego definitivo, risiede unicamente nell'incertezza della normativa della strumentazione urbanistica del Comune di Modugno.

Con riferimento al punto 3 si ritiene necessario effettuare una digressione temporale che ripercorra le tappe fondamentali del percorso urbanistico del comune di Modugno.

Nell'anno 2014 fu avviata da parte dell'allora Responsabile del Servizio 4, Arch. F. Sorricaro, un'analisi approfondita della strumentazione urbanistica vigente, resasi necessaria durante le procedure conseguenti all'adozione della variante al PRGC avvenuta con deliberazione commissariale 61/2013 per sopraelevazioni nelle zone di completamento B1-B2-B3 (variante, si precisa, redatta tra gli altri anche dall'Arch. Antonello Sabato, quest'ultimo nipote dei ricorrenti nonché progettista del PdC oggetto del ricorso).

Con nota prot. n. 493 del 7.01.2014, la Responsabile del Servizio 4 – Assetto del Territorio, Arch. F. Sorricaro, segnalava l'inesistenza di una strumentazione urbanistica coordinata ed univoca a causa delle numerose varianti ed integrazioni intervenute dopo l'approvazione del PRGC (1995) e successivamente con nota prot. n. 7528 del 13/02/2014, l'arch. Sorricaro, evidenziava alcune incongruenze rispetto all'apparato normativo regolarmente approvato, in vigenza del PRGC, relativamente alla prima variante delle sopraelevazioni (DGR 561/2005).

Con D.G.C. n.34 del 28.04.2014, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale prendeva atto delle "anomalie" segnalate e documentate e dava mandato al Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio di provvedere ad una serie di attività, tra le quali la ricostruzione del PRGC vigente,con la Regione Puglia. Pertanto al fine di procedere con il suddetto mandato la Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, inoltrava diverse richieste di parere alla Regione Puglia, tra cui anche la seguente:

- *Definizione degli ambiti di competenza dellaVariante al PRGC per zone di completamento B1-B2-B3, sopraelevazioni, approvata con delibera di Giunta Regionale 561/2005, ovvero se "riguarda esclusivamente l'apparato normativo relativo alla disciplina delle sopraelevazioni, atteso che l "art. 4 delle NTA comprende anche la disciplina delle aree libere, ovvero se la disciplina delle aree libere risulta essere quella del PRGC approvato con delibere di Giunta Regionale n. 5110/94 e 5105/95";*

Con nota prot. n. 5168 del 09/07/2014, (citata nel ricorso, erroneamente riportata con il protocollo n. 5188) il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, in risposta alla richiesta del Comune, forniva il seguente riscontro:

- *"la variante di cui trattasi, approvata con DGR n. 561/2005 riguarda solo ed esclusivamente, così come proposto dallo stesso Comune in sede di adozione, le modalità di sopraelevazione dei fabbricati esistenti nella totalità delle zone omogenee di completamento B1, B2, B3, il soddisfacimento della domanda di standard urbanistici correlati a tali ampliamenti e le relative norme attuative. D'altronde, ove così non fosse i progettisti della variante* (tra cui l'Arch. Sabato) *avrebbero dovuto determinare anche l'aumento dei carichi insediativi nonché quantificare i correlati standard ex art. 3 del DM 1444/68 derivanti dall'edificazione delle aree nelle zone di completamento circostanza questa non riscontrabile in alcun modo. Da quanto sopra evidenziato e puntualizzato riviene che per la disciplina normativa delle aree libere (nelle zone B) debba farsi riferimento a quella del PRGC approvato con DGR n. 5110/94 e DGR n. 5105/95".*

Tale concetto veniva ribadito anche in sede di Conferenza di servizi del 16/10/2014, e riportato nel verbale (cfr. allegato lettera F della DCS n. 50/2015) come segue: *"gli elaborati cartografici prodotti e le verifiche urbanistiche operate negli atti comunali, giusta DCC n. 86/99, riguardano solo gli immobili per i quali si prevedono interventi di sopraelevazione, ad integrazione sostanzialmente dello Studio Particolareggiato delle zone B del 1980. La relazione allegata alla DCC n. 86/99 non prevede alcuna modifica della disciplina delle zone B1, B2, B3*

*come approvata con le deliberazioni DGR n. 5110/94 e 5105/95, che, quindi, anche a quella data (1999) conserva la sua validità".*

Pertanto di fatto, nel 2014, si era innescato, in materia urbanistica, un clima di ambiguità normativa, a livello comunale, a tal punto da doversi ritenere necessario sospendere tutti i procedimenti edilizi, ed in particolare quelli interessati da tale ambiguità, ovvero tutti quei procedimenti riguardanti l'edificazione o comunque la trasformazione nelle zone di completamento B (tra cui vi era anche l'istanza di pdc n. 44/2014 oggetto di causa per la quale quindi non si può parlare di ritardo nell'istruttoria del procedimento ma solo di sospensione a causa della dichiarata "illegittimità" della normativa tecnica sulla base della quale, nel 2014, presumibilmente, era stato progettato l'intervento de quo).

4. I continui colloqui richiamati, più volte dalla parte nel ricorso, rappresentano la normale attività d'ufficio (ricevimento al pubblico) rispetto alla quale né la sottoscritta né il responsabile del procedimento possono sottrarsi, con la precisazione che nei primi colloqui il progettista sosteneva che l'intervento rientrasse tra quelli possibili ai sensi della DGR 561/2005, nonostante essendo stato progettista della sopra citata variante approvata appunto con DGR 561/2005, ben sapeva che l'intervento proposto non rientrava tra quelli ammissibili attraverso la suddetta variante, mentre nei successivi colloqui ha affermato che l'intervento rientrava tra quelli ammessi dalle NTA del 95, giusta DCS n. 50/2015. In realtà anche nelle memorie presentate dalla parte, prot. 59575 del 3/11/2016, non è chiaro se l'intervento è ai sensi di una o dell'altra norma, sta di fatto che comunque la DGR 561/2005 non ammette la possibilità di realizzare tale intervento, in virtù di quanto innanzi evidenziato con riferimento al punto 3, e la DCS 50/2015 non permette tale intervento.
5. Il provvedimento conclusivo positivo emesso tra i due preavvisi di diniego era stato redatto anche alla luce del parere legale, rilasciato da codesta Avvocatura Comunale (nota prot. 8523 del 18/02/2016), con riferimento a pratiche similari, che i ricorrenti citano nel presente ricorso. Ma tale parere era stato rilasciato prima dell'intervenuta DGR 737/2016. Pertanto come riportato nella nota prot. 55307 del 13/10/2016, la sottoscritta, alla luce dell'intervenuta DGR 737/2016 ha ritenuto opportuno richiedere al responsabile del procedimento il riesame della pratica, ovvero l'emissione del provvedimento di diniego.

Infine con riferimento alle questioni meramente tecniche bisogna evidenziare alcuni aspetti fondamentali:

1. il PdC è stato depositato in data 11/11/2014 ed aveva ad oggetto "Ristrutturazione edilizia e completamento volumetrico del fabbricato sito alla via Imbriani angolo via Caserta per la realizzazione di un edificio residenziale" (si precisa che tale procedimento assieme ad altri dello stesso tipo sono rimasti sospesi come innanzi specificato a causa dell'incertezza normativa);
2. in data 18/02/2016, il proponente, ha variato l'oggetto del PdC nel seguente "Richiesta di permesso di costruire per la demolizione del fabbricato esistente e nuovo edificio per civile abitazione alla via Imbriani angolo via Caserta" cambiando quindi di fatto la tipologia di intervento (nota prot. 8652 del 18/02/2016);
3. in data 06/04/2016 (nei termini previsti dalla Legge) è stato emesso preavviso di diniego perché lo stesso risultava essere in contrasto con la normativa vigente (DCS n. 50/2015);
4. in data 26/04/2016 i proponenti hanno provveduto ad integrare ovvero ad adeguarsi a quanto prescritto nel preavviso di diniego;

5. sulla base di quanto acclarato con il parere dell'Avvocatura Comunale (prot. n. 8523 del 18/02/2016) il responsabile ad interim (essendo la sottoscritta in maternità) sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal RUP (datata 22/09/2016), si accingeva a rilasciare il PdC (di fatto la comunicazione fu firmata dalla sottoscritta essendo rientrata dalla maternità il 27/09/2016);
6. contestualmente il Servizio 4 avviava l'istruttoria della DGR 737/2016 (approvazione in via preliminare della variante alle NTA, adottate con DCS n. 51/2015) e rilevava la riproposizione da parte della Regione Puglia di legittimità del solo art. 4.5 della DGR 561/2005 (sopraelevazioni) e non anche il reso libero – art. 4.6.3.
7. di conseguenza, la sottoscritta ha chiesto formalmente, al RUP, con nota prot. 55307 del 13/10/2016 (che si allega) il riesame dell'Istanza di PdC n. 44/2014, con l'emissione dell'ulteriore preavviso di diniego (essendo i motivi diversi dal primo preavviso di diniego) al fine di rispettare quanto affermato dall'ente sovraordinato, che svolge funzione di controllo, (cfr. DGR 737/2016) e onde evitare ripercussioni irreversibili sul territorio.

Per completezza si allegano i seguenti documenti:

1. nota prot. 55307 del 13/10/2016
2. nota prot. 59575 del 03/11/2016 a firma della sig.ra Sabato Maria

Tanto si doveva per dovere d'ufficio.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Rosalisa Petronelli)

# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396 - fax 080.5865549

assetto.del.territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it


Prot. n. 55307 del 13/10/2016

Al Responsabile del Procedimento
Arch. Silvia Micunco

**OGGETTO:** Richiesta di riesame della nota prot. 50965 del 22/09/2016 e precedente relazione di istruttoria/proposta di provvedimento in atti prot. 50182 del 20/09/2016.

Con riferimento alle note in oggetto, vista la DGR n. 737 del 25/05/2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13/06/2016, nella quale la Regione Puglia evidenzia che *"Come già rappresentato dalla Sezione Urbanistica Regionale con nota prot. n. 5188 del 9/07/2014, la variante approvata con DGR n. 561 del 2005 riguarda solo ed esclusivamente le modalità di sopraelevazione dei fabbricati esistenti nella totalità delle zone omogenee di completamento B1, B2, B3 non già la modifica dell'apparato normativo allegata agli atti progettuali e riproposta con delibera DCS n. 51/2015"*, sebbene con comunicazione prot. n. 8523 del 18/02/2016, in riscontro alla mia nota prot. n. 8203 del 16/02/2016 (avente ad oggetto *"Richiesta chiarimenti variante PRGC zone B1, B2, B3: sopraelevazione, relative NTA e standards"* – DGR n. 561/2005) a parere dell'Avvocatura Comunale risultava possibile *"l'edificazione dei suoli liberi parzialmente liberi o resi liberi tali dalle demolizioni di manufatti esistente e in tutte le operazioni ch comportano aumenti di volume"*, la sottoscritta ritiene di dover condividere quanto affermato dalla Regione Puglia, in quanto ente sovraordinato, nonché autorità di controllo in materia urbanistica, che ha approvato la suddetta DGR n. 561/2005. Pertanto si chiede al Responsabile del Procedimento, alla luce di quanto esposto, di rivedere il parere formulato e di procedere con il preavviso di diniego.

Modugno, 13/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Arch. Rosalba Petronelli)

Al Responsabile del
Servizio 4 – Assetto del Territorio
Sportello Unico Edilizia – P.U.G.
Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica
del **Comune di Modugno**

R. d. P. arch. Silvia Micunco

# RISCONTRO ALLA NOTA

| | |
|---|---|
| Riferimento pratica edilizia: | **Istanza P.d.C.** pratica **n. 44/2014** prot. n. **52117/2014**<br>**Comunicazione preavviso di diniego prot. n.0055805 del 17.10.2016 ricevuta il 31.10.2016** |
| Oggetto pratica edilizia: | **Costruzione di edificio per civili abitazioni previa demolizione di fabbricato esistente sito alla via Imbriani ang. via Caserta nel Comune di Modugno.** |
| Proprietà: | **sig.ra Maria SABATO** e altri (SBT MRA 44M55 F262N)<br>via Marsala n.15 – Giovinazzo BA |
| Tecnico incaricato: | **arch. Antonello SABATO** (SBT NNL 63R12 A662Z)<br>via Cesare Battisti n.23 – Modugno BA |

La sottoscritta

- **Maria SABATO** (SBTMRA44M55F262N), nata a Modugno il 15.08.1944, residente in Giovinazzo (Ba) alla via Marsala n. 15, in nome e per conto anche dei sig.ri
- **Elisabetta DI CIAULA** (DCLLBT68S60A662H) nata a Bari il 20.11.1968, residente in Molfetta (Ba) alla via Santa Scolastica n. 23;
- **Agostino DI CIAULA** (DCLGTN72D21A662W), nato a Bari il 21.04.1972, residente in Giovinazzo (Ba) alla via A. Rucci n. 1;

in riscontro alla Vs nota prot. n. 0055805 del 17/10/2016, ricevuta per vie brevi in data 31.10.2016, unitamente alla presente trasmette la seguente documentazione:

Osservazioni alla proposta di provvedimento di diniego di cui all'art. 10/bis di cui alla L.241/90 corredata di allegato tecnico esplicativo.

Si porgono cordiali saluti.

Modugno, novembre 2016

Maria SABATO

Micunco

4/11/16

# OSSERVAZIONI
# ALLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

art. 10/bis L. 241/90

| | |
|---|---|
| Riferimento pratica edilizia: | **Istanza P.d.C.** pratica **n. 44/2014** prot. n. **52117/2014**<br>**Comunicazione di preavviso di diniego** prot. n. **0055805** del **17.10.2016 ricevuta il 31.10.2016** |
| Oggetto pratica edilizia: | **Costruzione di edificio per civili abitazioni previa demolizione di fabbricato esistente sito alla via Imbriani ang. via Caserta nel Comune di Modugno.** |
| Proprietà: | **sig.ra Maria SABATO** e altri (SBT MRA 44M55 F262N)<br>via Marsala n.15 – Giovinazzo BA |
| Tecnico incaricato: | **arch. Antonello SABATO** (SBT NNL 63R12 A662Z)<br>via Cesare Battisti n.23 – Modugno BA |

Il sottoscritto ANTONELLO SABATO, in qualità di progettista dell'intervento di cui all'istanza in oggetto, in seguito al ricevimento della comunicazione di "preavviso di diniego" di cui all'art. 10/bis della L. 241/90 (prot. N. 0055805 del 17.10.2016) ricevuto in data 00.10.2016 dalla sig.ra Maria SABATO, con la presente relaziona in merito.

L'intervento proposto tratta di una nuova edificazione con demolizione di un fabbricato esistente, edificato con L.E. del 1974 e legittimato nello stato attuale dalla C.E. in sanatoria del 1988, come meglio riportato nella relazione tecnica illustrativa.

Il progetto è stato condotto in ottemperanza alle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3 del DPR 380/01, oltre che nel rispetto della L.R. 13/2008 del DM. 37/2008 e del DPR 151/2010, come meglio relazionato nelle varie relazioni, asseverazioni e dichiarazioni allegate e nello specifico.

In particolare l'intervento risponde alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di cui alla DCS n. 50/2015 del 08.01.2015 riportante il testo coordinato come da DGR 5110/94 e dalla DGR 5105/95 della Regione Puglia, attualmente in vigore. In dettaglio quindi:

- Il fabbricato esistente, così come innanzi legittimato, ha un volume complessivo di 1752,80 mc (come è possibile desumerlo dalla Tav. 02 allegata all'istanza in oggetto e che per comodità di lettura lo scrivente dettaglia nelle sagome e allega alla presente come allegato n. 1) ed è costituito da:

- un piano seminterrato destinato in parte a parcheggio ed in parte a deposito con una superficie di piano, al netto delle intercapedini, di 227,66 mq ed un volume di 341,50 mc (l'altezza fuori terra considerata ai fini volumetrici – quota p.r. =+2,50 m – è pari a 1,5 m);
- un piano rialzato destinato alla residenza (zona giorno) con una superficie di piano di 262,33 mq ed un volume di 865,70 mc;
- un primo piano destinato alla residenza (zona notte) con una superficie di piano di 165,33 mq ed un volume di 545,60 mc.

- Ai sensi dell'art. 4 del Titolo II delle NTA di cui alla DCS n. 50/2015, sono ammessi interventi "... *mediante concessione diretta, dei* <u>*suoli liberi*</u> *e/o al* <u>*completamento*</u> *ed alla* <u>*trasformazione*</u> *di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di PRG e le norme che seguono.* ..." e ad ulteriore chiarimento la norma prevede al medesimo articolo che "... *Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis), in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente PRG*".
- Gli interventi di trasformazione degli edifici, sono quelli previsti dell'art. 3 e con le modalità di cui agli artt. 6, 10 e 22 del DPR 380/01. In particolare:
  - L'intervento di ***demolizione e ricostruzione*** con conservazione della volumetria esistente è contemplata al comma 1.d dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definita come intervento di ***Ristrutturazione Edilizia***, la cui esecuzione è subordinato al rilascio di Permesso di Costruire ai senti dell'art. 10 comma 1.c del medesimo DPR;
  - L'intervento di ***Completamento Volumetrico*** è contemplato dal comma 1.e1 dell'art. 3 del DPR 380/01 ed è definito come intervento di ***Nuova Costruzione*** ovvero *di* ***Ampliamento degli edifici esistenti***, la cui esecuzione è subordinato al rilascio di Permesso di Costruire ai senti dell'art. 10 comma 1.a del medesimo DPR;
- Il nuovo fabbricato proposto ha un volume complessivo di 4182,17 mc (come si evince dalla Tav.01 del progetto di cui all'istanza) e sarà edificato in **un unico intervento** per 1752,80 mc quale **Ristrutturazione Edilizia dell'edificio esistente** e per 2429,38 mc per **Completamento Volumetrico del lotto**, il tutto nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della citata DCS n.50/2015, e <u>senza alcun riferimento alle norme per le soprelevazioni</u> di cui alle motivazioni addotte per la comunicazione di preavviso di diniego.

Per tutto quanto innanzi precisato, lo scrivente ritiene di aver proposto un intervento nel pieno rispetto dell'art. 4 delle NTA attualmente vigenti ai sensi della DCS n.50/2015 e in virtù del combinato delle disposizioni normative dell'art. 3 e 10 del DPR 380/01.

Pertanto, non si comprende ne tantomeno si condivide la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90 di cui all'oggetto trasmessa da codesto ufficio in data 17.10.2016, in considerazione:

1. dell'assenza di comunicazioni in fase di istruttoria del progetto, con riferimento alla questione relativa al lotto libero e all'utilizzazione delle norme sulle soprelevazioni;
2. della comunicazione di provvedimento conclusivo emesso in data 22.09.2016 (appena ventisei giorni prima) prot. n.0050965, in vigenza delle medesime NTA;
3. al rilascio di altri Permessi di Costruire (n. 06/2016 del 24.02.2016 intestato alla ditta Leonetto costruzioni e n. 12/2015 del 29.06.2015 intestato alla ditta Edilizia & Ambiente) per interventi con le medesime caratteristiche, in vigenza delle medesime NTA.

Modugno lì, 03.11.2016

Il progettista
dott. arch. Antonello SABATO

Allegato n. 1: Sagome e conteggi relativi all'edificio esistente di cui alla Tav 02 del progetto allegato all'Istanza di cui in oggetto.

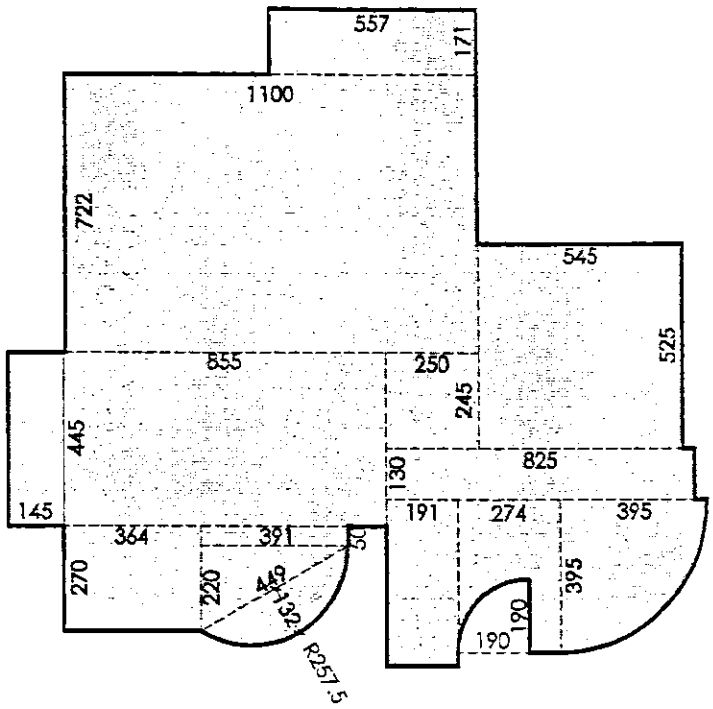


sagoma piano seminterrato

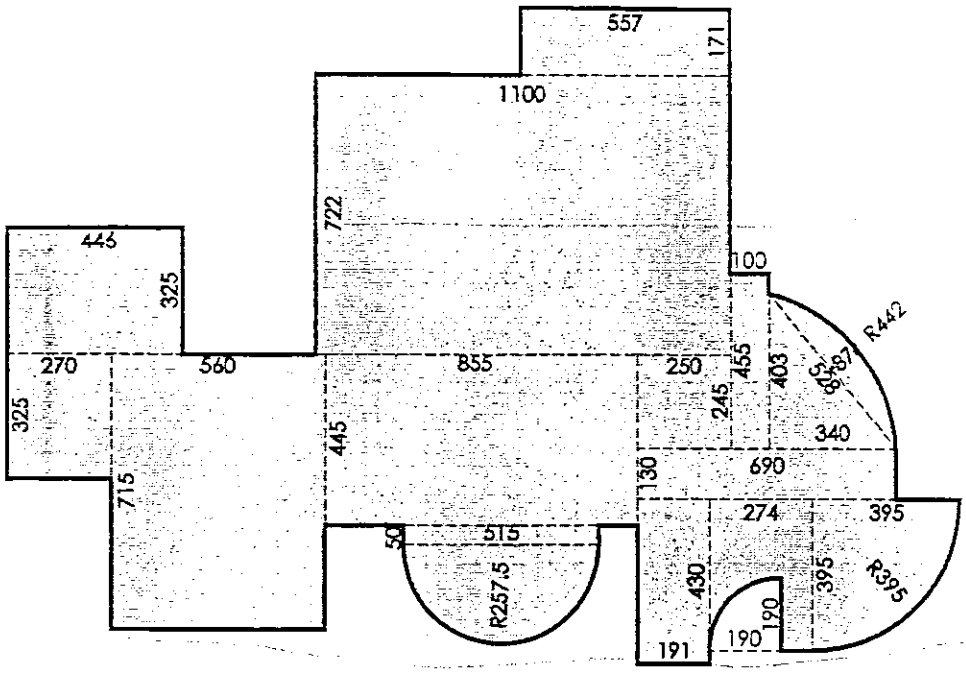


sagoma piano rialzato

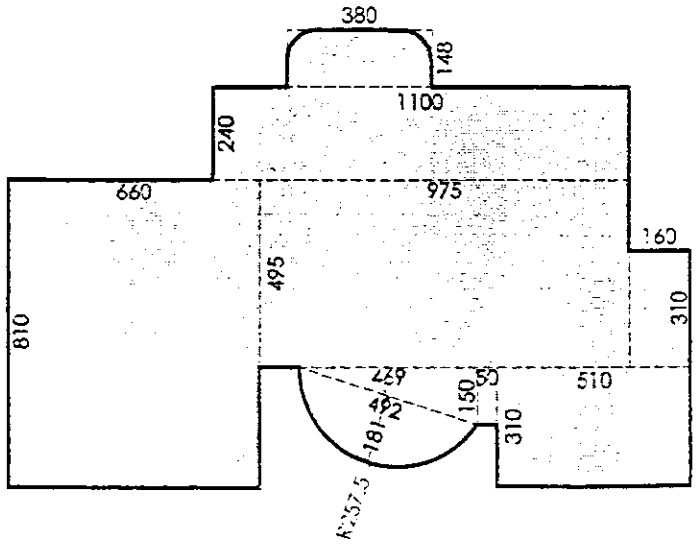


sagoma primo piano

| SUPERFICIE DI PIANO del PIANO SEMINTERRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | 5.57 | x | 1.71 | ) | = | 9.52 | mq |
| ( | 11.00 | x | 7.22 | ) | = | 79.42 | mq |
| ( | 1.45 | x | 4.45 | ) | = | 6.45 | mq |
| ( | 8.55 | x | 4.45 | ) | = | 38.05 | mq |
| ( | 2.50 | x | 2.45 | ) | = | 6.13 | mq |
| ( | 5.45 | x | 5.25 | ) | = | 28.61 | mq |
| ( | 1.30 | x | 8.25 | ) | = | 10.73 | mq |
| ( | 2.70 | x | 3.64 | ) | = | 9.83 | mq |
| ( | 3.91 | x | 0.50 | ) | = | 1.96 | mq |
| ( | 1.91 | x | 3.95 | ) | = | 7.54 | mq |
| ( | 2.00 x 5.00 ) / ( | | 2 | ) | = | 5.00 | mq |
| ( | 2.74 | x | 3.95 | ) | = | 10.82 | mq |
| ( | 1.90 x 1.90 / 4 x 3.14 | | | ) | = | -2.83 | mq |
| ( | 3.95 x 3.95 / 4 x 3.14 | | | ) | = | 12.25 | mq |
| ( | segmento circolare | | | ) | = | 4.19 | mq |
| | | | TOTALE | | = | **227.66** | mq |

| SUPERFICIE DI PIANO del PIANO RIALZATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | 5.57 | x | 1.71 | ) | = | 9.52 | mq |
| ( | 11.00 | x | 7.22 | ) | = | 79.42 | mq |
| ( | 4.46 | x | 3.25 | ) | = | 14.50 | mq |
| ( | 2.70 | x | 3.25 | ) | = | 8.78 | mq |
| ( | 5.60 | x | 7.15 | ) | = | 40.04 | mq |
| ( | 4.45 | x | 8.55 | ) | = | 38.05 | mq |
| ( | 2.50 | x | 2.45 | ) | = | 6.13 | mq |
| ( | 1.00 | x | 4.55 | ) | = | 4.55 | mq |
| ( | 4.03 x 3.40 ) / ( | | 2 | ) | = | 6.85 | mq |
| ( | segmento circolare | | | ) | = | 3.14 | mq |
| ( | 1.30 | x | 6.90 | ) | = | 8.97 | mq |
| ( | 0.50 | x | 5.15 | ) | = | 2.58 | mq |
| ( | 2.58 x 2.58 / 2 x 3.14 | | | ) | = | 10.41 | mq |
| ( | 1.91 | x | 4.30 | ) | = | 8.21 | mq |
| ( | 2.74 | x | 4.30 | ) | = | 11.78 | mq |
| ( | 1.90 x 1.90 / 4 x 3.14 | | | ) | = | -2.83 | mq |
| ( | 3.95 x 3.95 / 4 x 3.14 | | | ) | = | 12.25 | mq |
| | | | TOTALE | | = | **262.33** | mq |

| SUPERFICIE DI PIANO del PIANO PRIMO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | 3.80 | x | 1.48 | ) | = | 5.62 | mq |
| ( | 2.40 | x | 11.00 | ) | = | 26.40 | mq |
| ( | 6.60 | x | 8.10 | ) | = | 53.46 | mq |
| ( | 9.75 | x | 4.95 | ) | = | 48.26 | mq |
| ( | 1.60 | x | 3.10 | ) | = | 4.96 | mq |
| ( | 4.69 x 1.50 ) / ( | | 2 | ) | = | 3.52 | mq |
| ( | 0.50 | x | 1.50 | ) | = | 0.75 | mq |
| ( | 3.10 | x | 5.10 | ) | = | 15.81 | mq |
| ( | segmento circolare | | | ) | = | 6.55 | mq |
| | | | TOTALE | | = | **165.33** | mq |

# CITTA' DI MODUGNO

Provincia di Bari

**SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI**

Piazza del Popolo, 16 70026 Modugno tel. 0805865705

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

MODUGNO 23.02.2017

MODUGNO

C_F262 - - 1 - 2017-02-24 - 0010269

Prot.Generale n: 0010269 P

Data: 24/02/2017 Ora: 12:02

Classific

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

e,p.c. AL SINDACO

AL VICE SINDACO

ALL'AVVOCATURA COMUNALE

**S E D E**

OGGETTO: Riscontro note del 22.2.2017 prot. n. 9894 - Proc. Carlone Lorenzo c/ Comune di Modugno.

In allegato alla presente, si trasmette copia della nota prot. n. 10051 del 23.2.2017 pervenuta dall'Avvocatura Comunale di pari oggetto, per gli adempimenti di competenza, dando cenno di rassicurazione in merito a quanto evidenziato.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente _____

Modugno, _____ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# CITTA' DI MODUGNO

*(Provincia di Bari)*

## AVVOCATURA COMUNALE

Prot.10051 del 23.2.2017

Modugno, 23 febbraio '17

Al Responsabile Servizio AA.GG.

E. p.c. Al Sindaco

SEDE

**Oggetto: Riscontro note del 22.2.2017 prot.9894 – Proc. Carlone Lorenzo /Comune Modugno + Habitat: del 21.2.2017 prot.9310 – Proc. Sabato Maria – Di Ciaula E./ Comune di Modugno.**

In riscontro alla note indicate in oggetto, ricevute dalla scrivente in data odierna, 23.2.2017, si rappresenta quanto segue:

- 1. Proc. Carlone Lorenzo/ Comune di Modugno +Habitat.

Dalla relazione trasmessa dal Responsabile del Servizio 4, esclusivamente alla S.V. e non anche alla sottoscritta, si evince come, in buona sostanza, nessun riscontro sarebbe stato dato all'istanza di accesso agli atti, legittima o meno, inoltrata dal Sig. Carlone. Non si ricaverebbe, infatti, dalla relazione fornita dall'Arch. Petronelli, l'intervenuta conclusione del procedimento amministrativo inerente l'accesso agli atti.

Ne deriva, a parere della scrivente, la primaria necessità di concludere il procedimento de quo con un atto espresso, tenuto conto dell'istruttoria già espletata in merito, come descritta dal Responsabile del Servizio 4 nella sua relazione del 16.2.2017 prot.8648.

Per quanto concerne l'opportunità di costituzione in giudizio dell'Ente, nulla esprimendo in merito il Responsabile del Servizio interessato, si conferma quanto già comunicato circa la sussistenza di profili di incompatibilità della scrivente al patrocinio giudiziale in cui è parte la società Habitat o Spazio +. Nel caso che ci occupa, trattandosi di mero silenzio amministrativo, bisognerà valutare se è opportuno costituirsi in giudizio, magari per il deposito del provvedimento sopravvenuto con richiesta di compensazione giudiziale delle spese ( in tal caso la sottoscritta non avrebbe problemi a provvedervi).

- 2 Proc. Sabato Maria – altri.

In riferimento a tale procedimento si richiama l'attenzione sul fatto che, a fronte della richiesta di relazione e documentazione, richiesta dalla S.V. con nota del 20.1.2017 prot. 3201, sia stata trasmessa in data 16.2.2017 con prot.8464 la sola documentazione, senza relazione in merito ai fatti per cui è causa.

Peraltro, alla scrivente, risulta inoltrata esclusivamente la lettera di trasmissione dei documenti, senza che questi ultimi siano stati allegati.

Pertanto, si rappresenta la necessità che sia fornita adeguata relazione sui motivi tecnici e normativi sollevati dalla ricorrente in merito al procedimento amministrativo definito dal Servizio 4 sulla pratica in questione, non risultano in alcun modo esaustiva la mera trasmissione documentale.

Si coglie l'occasione per sollecitare l'Amministrazione ad adottare il regolamento dell'Avvocatura Comunale, in cui sono precisati i vari adempimenti, rapporti, modalità e tempistica per la trasmissione degli atti e deli documenti da parte dei Responsabili dei Servizi all'Avvocatura Comunale, così da consentire la tempestiva ed adeguata predisposizione degli atti a difesa dell'Ente.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale
*avv. Cristina Carlucci*

MODUGNO
C_F262 - 2017-02-24 - 0010259
Prot. Generale n. 0010259 P
Data 24/02/2017 Ora 11.42
Classific.

# CITTA' DI MODUGNO

Provincia di Bari

**SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI**
Piazza del Popolo, 16 70026 Modugno tel. 0805865705
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

MODUGNO 24.02.2017

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

e,p.c. AL SINDACO

AL VICE SINDACO

ALL'AVVOCATURA COMUNALE

**SEDE**

OGGETTO: Riscontro note del 22.2.2017 prot. n. 9894 - Proc. Sabato-Di Ciaula c/ Comune di Modugno.

In allegato alla presente, si trasmette copia della nota prot. n. 10051 del 23.2.2017 pervenuta dall'Avvocatura Comunale di pari oggetto, per gli adempimenti di competenza, dando cenno di rassicurazione in merito a quanto evidenziato.

All'Avvocatura, che legge per conoscenza, si comunica che in data 21 febbraio u.s. prot. n. 9310 è stata trasmessa alla S.V. tutta la documentazione relativa al procedimento Sabato-Di Ciaula

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente_____
Modugno,_____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CITTA' DI MODUGNO
*(Provincia di Bari)*

AVVOCATURA COMUNALE

Prot.10051 del 23.2.2017

Modugno, 23 febbraio '17

Al Responsabile Servizio AA.GG.

E, p.c. Al Sindaco

SEDE

**Oggetto: Riscontro note del 22.2.2017 prot.9894 – Proc. Carlone Lorenzo /Comune Modugno + Habitat; del 21.2.2017 prot.9310 – Proc. Sabato Maria – Di Ciaula E./ Comune di Modugno.**

In riscontro alla note indicate in oggetto, ricevute dalla scrivente in data odierna, 23.2.2017, si rappresenta quanto segue:

- 1. Proc. Carlone Lorenzo/ Comune di Modugno +Habitat.

Dalla relazione trasmessa dal Responsabile del Servizio 4, esclusivamente alla S.V. e non anche alla sottoscritta, si evince come, in buona sostanza, nessun riscontro sarebbe stato dato all'istanza di accesso agli atti, legittima o meno, inoltrata dal Sig. Carlone. Non si ricaverebbe, infatti, dalla relazione fornita dall'Arch. Petronelli, l'intervenuta conclusione del procedimento amministrativo inerente l'accesso agli atti.

Ne deriva, a parere della scrivente, la primaria necessità di concludere il procedimento de quo con un atto espresso, tenuto conto dell'istruttoria già espletata in merito, come descritta dal Responsabile del Servizio 4 nella sua relazione del 16.2.2017 prot.8648.

Per quanto concerne l'opportunità di costituzione in giudizio dell'Ente, nulla esprimendo in merito il Responsabile del Servizio interessato, si conferma quanto già comunicato circa la sussistenza di profili di incompatibilità della scrivente al patrocinio giudiziale in cui è parte la società Habitat o Spazio +. Nel caso che ci occupa, trattandosi di mero silenzio amministrativo, bisognerà valutare se è opportuno costituirsi in giudizio, magari per il deposito del provvedimento sopravvenuto con richiesta di compensazione giudiziale delle spese ( in tal caso la sottoscritta non avrebbe problemi a provvedervi).

- 2 Proc. Sabato Maria – altri.

In riferimento a tale procedimento si richiama l'attenzione sul fatto che, a fronte della richiesta di relazione e documentazione, richiesta dalla S.V. con nota del 20.1.2017 prot. 3201, sia stata trasmessa in data 16.2.2017 con prot.8464 la sola documentazione, senza relazione in merito ai fatti per cui è causa.

Peraltro, alla scrivente, risulta inoltrata esclusivamente la lettera di trasmissione dei documenti, senza che questi ultimi siano stati allegati.

Pertanto, si rappresenta la necessità che sia fornita adeguata relazione sui motivi tecnici e normativi sollevati dalla ricorrente in merito al procedimento amministrativo definito dal Servizio 4 sulla pratica in questione, non risultano in alcun modo esaustiva la mera trasmissione documentale.

Si coglie l'occasione per sollecitare l'Amministrazione ad adottare il regolamento dell'Avvocatura Comunale, in cui sono precisati i vari adempimenti, rapporti, modalità e tempistica per la trasmissione degli atti e deli documenti da parte dei Responsabili dei Servizi all'Avvocatura Comunale, così da consentire la tempestiva ed adeguata predisposizione degli atti a difesa dell'Ente.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale
*avv. Cristina Carlucci*

# CITTÀ DI MODUGNO

Provincia di Bari

IL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Sportello Unico Edilizia
Piazza Rossini n. 49 – 70026 Modugno – tel. +390805384841 – fax +390805368343

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - - 2017-02-16 - 0005464
Prot.Generale n. 0005464 P
Data: 16/02/2017 Ora: 08.55
Classific.

Modugno, li 13 febbraio 2017

Al Responsabile Servizio AA.GG.-
Contenzioso
E p.c. All'Avvocatura Comunale

**SEDE**

Oggetto Sigg.ri SABATO Maria, DI CIAULA Elisabetta e DI CIAULA Agostino _Comune di Modugno. RICORSO AL TAR PUGLIA per l'annullamento del provvedimento comunale – Serv. Assetto del Territorio n.0063416 del 21.11.2016. **RISCONTRO NOTA del 20.01.2017 prot.3201**

Con riferimento a quanto richiesto, in merito al ricorso al TAR Puglia prot.2681 del 18.1.2017, per l'annullamento del provvedimento comunale, relativo all'istanza di Permesso di Costruire n. 44/2014, in atti prot. n. 52117 del 11.11.2014 – "*permesso di costruire per la Costruzione di un edificio per civili abitazioni previa demolizione di fabbricato esistente in Modugno alla via Imbriani ang. via Caserta in zona B1 del PRG (al NCEU Fg. 20 p.lla 1711 sub 1-2, al NCT Fg. 20 p.lla 1711 e Fg. 25 p.lla 2175) di proprietà dei Sigg.ri SABATO Maria, DI CIAULA Elisabetta e DI CIAULA Agostino.*"

Si trasmette documentazione agli atti come in elenco:

1. relazione istruttoria/proposta di provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10/bis della l. 241/90 del 06.04.2016;
2. comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10/bis della l. 241/90. del 06.04.2016;
3. istanza n.44, in atti prot. n. 52117 del 18/11/2014 - di "permesso di costruire" ai sensi del d.p.r. n. 380/2001". Relazione istruttoria/proposta di provvedimento del 20.09.2016;
4. istanza n.44, in atti prot. n. 52117 del 18/11/2014 - di "permesso di costruire" ai sensi del d.p.r. n. 380/2001". Richiesta di integrazioni del 22.09.2016;
5. relazione istruttoria/proposta di provvedimento di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10/bis della l. 241/90 del 17.10.2016;
6. comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10/bis della l. 241/90. del 17.10.2016;
7. relazione istruttoria/proposta di provvedimento di diniego l. 241/90.del 21.11.2016;
8. comunicazione provvedimento di diniego l. 241/90. del 21.11.2016;

Modugno li 13 febbraio 2017
R.P. arch. Silvia Micunco

16.02.2017

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
arch. Rosalba Petronelli

Avv. Felice Eugenio Lorusso
via F. Amendola 166/5 - 70126 BARI
e-mail: segreteria@studiolegalelorusso.it
Tel. 080.5484191 r.a. - fax 080.5481332

Studio Legale Lorusso
Ricevuto
Sentenza
Atto
Sez. Contributo
Sez. Urbanistica
18/01/2017

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

-BARI-



RICORSO

per i sig.ri:

- **Maria SABATO** (c.f. SBT MRA 44M55 F262N), nata a Modugno (BA) il 15.08.1944 e residente in Giovinazzo (BA) alla via Marsala n. 15;

- **Elisabetta DI CIAULA** (c.f. DCL LBT 68S60 A662H), nata a Bari il 20.11.1968 e residente in Molfetta (BA) alla via Santa Scolastica n. 23;

- **Agostino DI CIAULA** (c.f. DCL GTN 72D21 A662W), nato a Bari il 21.04.1972 e residente in Giovinazzo (BA) alla via A. Rucci n. 1;

tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiuntiva - e giusta procura a margine del presente atto - dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (c.f. LRS FCG 52P08 L220B) e dall'Avv. Giuseppe Paparella (c.f. PPR GPP 79E07 F262T), e con loro elettivamente domiciliati in Bari, alla via Amendola n. 166/5, presso lo studio dell'Avv. F. E. Lorusso *(difensori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti: **fax:** 080.5481332 - **pec:** segreteria@pec.studiolegalelorusso.it - paparella.giuseppe79@avvocatibari.legalmail.it)*

contro

il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t.

per l'annullamento

- del provvedimento comunale - IV Servizio Assetto del Territorio - prot. n. 0063416 del 21.11.2016 avente ad oggetto: *"Istanza n. 44/2014, in atti prot. n. 52117 del 11.11.2014 - "permesso di costruire per la costruzione di un edificio per civili abitazioni previa demolizione di fabbricato esistente in Modugno alla via Imbriani ang. Via Caserta in zona B1 del PRG ... COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ... 241/90"* (cfr. DOC. 1);

- di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali,

[illegible] fabbricato [illegible] realizzato sulla scorta di titoli edilizi [illegible] e [illegible], ed anche esso destinato ad uso residenziale [DOC. 6].

La pratica edilizia ha assunto il n. 44/2014 presso gli Uffici del 4° Servizio, come si evince dalla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento prot. 0056272 del 18.11.2014 [DOC. 7].

2. Il Comune di Mogugno è rimasto per diverso tempo inerte, senza porre in essere le doverose attività istruttorie necessarie al compimento del procedimento amministrativo.

3. In data 18.02.2016, la sig.ra Maria Sabato - assieme ai sig.ri Elisabetta Di Claula e Agostino Di Claula, parimenti titolari della pratica edilizia - ha presentato presso il Comune modeste tavole di progetto in sostituzione di due e soli atti ne decorrono sulla base delle vigenti norme tecniche di attuazione e relative norme di sovraordinate [illegible] nota prot. 0005652 del 18.02.2016 [DOC. 8].

TAVOLE SOSTITUTIVE

Circa due mesi dopo, con nota prot. 0018326 del 06.04.2016 a firma del Responsabile del Servizio 4° Assetto del territorio [DOC. 9], l'Ente ha tuttavia comunicato ai sig.ri Sabato - Di Claula un "preavviso di diniego" ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90. Ciò, in quanto gli Uffici comunali interessatisi alla questione hanno asserito che l'intervento così come proposto non sembrerebbe ammissibile" e che l'istanza "dovrebbe comunque essere integrata con la documentazione che si riporta in elenco [per la cui analitica elencazione si richiama la medesima nota comunale prot. 0018326 del 06.04.2016 - n.d.r. - DOC. 9], ancora più [illegible] e [illegible] e dell'indice di [illegible] solo se superati si dovrà procedere alla conclusione del Permesso di Costruire [...]".

1° preavviso che contrasta con le norme

Come sarà [illegible] contatti tra le parti che [illegible] ufficiali [illegible] che [illegible] nota prot. 0019479 del 11.14.2016 [DOC. 10] [illegible] [illegible]

5. Il seguito i ricorrenti hanno diffidato l'Amministrazione comunale a ~~[illegible]~~ il procedimento amministrativo da loro in particolare la signora Maria Sabato assistita dal proprio difensore, con atto datato 02.08.2016 e notificato il 04.08.2016 (**DOC. 5**), ha diffidato l'Amministrazione comunale a portare a termine il procedimento medesimo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

6. A distanza di un mese e mezzo, con provvedimento prot. 0050965 del 22.09.2016 (**DOC. 4**), l'Ente ha -a proprio dire- "concluso" il procedimento amministrativo in maniera positiva "provvisoriamente" e apparentemente (come vedremo), domandando al contempo integrazioni documentali agli interessati.

7. Incredibilmente, a distanza di ventidue giorni dalla predetta "conclusione", il Comune ha "cambiato idea" e, con nota prot. n. 0055015 del 17.10.2016 (**DOC. 3**), ha comunicato agli interessati un "preannuncio di diniego" ex 241/90 e, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il mutamento di prospettiva è stato in quanto risulta dalla lettura del preavviso, la conseguenza di una "richiesta di rilascio della nota prot. 50965 del 22.09.2016" a firma del Responsabile del Servizio 4° (nota prot. 55307 del 13.10.2016, non conosciuta ma ricorrente -integralmente?- nel **DOC. 1** e nel **DOC. 3**).

Al che, i ricorrenti hanno prontamente riscontrato la comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/90 con osservazioni/memorie di partecipazione al procedimento (prot. 0059575 del 08.11.2016 (**DOC. 2**) ed hanno, con motivazioni puntuali, spiegato la "sostenibilità" dell'intervento progettato, fornendo a tal uopo ragguagli tecnici e giuridici e rappresentando che gli atti dell'istruttoria eseguita -così come richiamati dal Comune- dovevano portare al rilascio del titolo edilizio, non risultando esserci alcuna corretta ragione ostativa in merito.

[illegible]

[illegible] fatto che la P.A. resistente:

a) [illegible] per circa un anno e mezzo (novembre 2014 - aprile 2016) ha di fatto "trascurato" la richiesta di permesso di costruire avanzata dai ricorrenti;

b) ha quindi ipotizzato un diniego e comunicato al contempo di dimandato integrazioni documentali (prot. 0018828 del 06.04.2016 - DOC. 9);

c) in seguito (prot. 0050965 del 22.09.2016 - DOC. 4) ha "concluso" positivamente il procedimento domandando ulteriori integrazioni documentali;

d) successivamente, ha mutato ancora opinione e comunicato agli interessati un "preavviso di diniego" (nota prot. n. 0055905 del 17.10.2016 - DOC. 3), e quindi il diniego "definitivo" (prot. 0068416 del 21.11.2016 - DOC. 1).

È evidente che l'Comune ha tenuto un atteggiamento a dir poco "ondivago" a tutto svantaggio delle legittime aspettative dei ricorrenti, che hanno riposto interessi, risorse ed energie nel progetto edilizio in questione.

È peraltro noto al Tar Puglia Bari che presso l'Amministrazione comunale modugnese è da tempo in atto una generale riconsiderazione (in termini spesso esageratamente restrittivi) dell'attività edilizia in generale (e di quella residenziale in particolare). Atteggiamento che, come visto, dopo varie titubanze, mutamenti di opinione e osservazioni in parte agli Uffici comunali, ha portato -anche- nel caso di specie ad un ingiustificato diniego. Ma non è dato sapere se il diniego oggi censurato sia l'archetipo di conseguenza di orientamenti "generali" assunti presso gli Uffici comunali.

Due che [illegible] chiarire chiaro e che l'esito positivo del progetto edilizio in questione è stato pregiudicato a quanto risulta dalla lettura degli atti di diniego (cfr. DOCC. 1 e 3) da una norma non conosciuta ma [illegible] riportata in modo dichiaratamente integrale [illegible]

[illegible] Assetto del Territorio e dei Servizi Tecnici della Regione Puglia [illegible] verbale di conferenza di servizi allegati alla DGR 50/2015 - **DOC. 15** [illegible] atto che [illegible] <u>non costituisce variante</u> al PRG [illegible] 1995". Testo coordinato <u>con espresso riferimento</u> alle Delibere di Giunta Regionale n. 5510 del 02.08.1994, n. 5105 del 21.11.1995 e n. 561 del 31.03.2005.

In precedenza, lo strumento urbanistico è stato modificato. Infatti, con Delibera G.R. n. 561/2005[1] (**DOC. 17**) che ha formalmente approvato una variante al PRG comunale in seguito ad uno studio parziale preposto sulla sovracalcolazione, è stato tra l'altro modificato l'art. 4 delle NTA (norma che, come vedremo di seguito, viene in gioco nel caso di specie) con lo scopo fondamentale di uniformare il quadro normativo relativo alle zone B. Infatti, il testo delle NTA aggiornate, coordinate e integrate ex delibera Giunta Regionale n. 561/2005 (**DOC. 17-bis**), in premessa, riporta: "Le presenti norme costituiscono a tutti gli effetti parte integrante delle N.T.A. del P.R.G. così come adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.5110/94 che viene riformulato al fine di tenere conto di quanto previsto nella presente Variante al P.R.G.". Ultimo di approvazione della variante in questione è stato regolare e lineare, nel rispetto della procedura prevista dalla L.R. 56/80. Tant'è che la Delibera G.R. n. 561/2005 (**DOC 17**) contiene e dà atto della "relazione istruttoria" predisposta a suo tempo dal Servizio Urbanistico Regionale, che sono state esaminate n. 11 osservazioni, tra cui l'osservazione n. 7 relativa alle norme tecniche con controdeduzioni sia da parte del Comune che del Servizio Urbanistico Regionale. La variante è stata deliberata alla data con formale parere favorevole da CUP con verbale n. 5 del 27.01.2005 [illegible] tutto allegato alla D.G.R. 561/2005 - **DOC. 17** - pag. 81 del B.U.R.P. n. 66 del 01.05.2005.

---

[1] [illegible] Modifiche alla L.R. 56/80 [illegible] Variante al vigente P.R.G. di [illegible] ex art. 16 della legge Regionale n. 56/1980 [illegible] Delibera G.R. n. 561 del 17.12.1994.

realizzato sulla scorta di titoli edilizi risalenti agli anni '70 e '80 e destinato ad uso residenziale.

Il progetto medesimo è stato predisposto nel rispetto di tutte le normative di riferimento, tra l'altro del D.P.R. 380/01, della L.R. 13/2008 e del D.M. 37/2008.

L'intervento tiene altresì - e soprattutto - conto della disciplina dettata dalle NTA del PRG comunale di cui alla D.C.S. n. 50/2015 del 08.01.2015, riportante il testo coordinato come da D.G.R. 5110/94 e da D.G.R. 5105/95, attualmente in vigore.

Il FABBRICATO ESISTENTE ha un volume di *1.752,80 mc* ed è costituito da:

- un piano seminterrato (parcheggio/depositi) di 227,65 mq e 341,50 mc (altezza fuori terra ai fini volumetrici è 1.5 m);
- un piano rialzato destinato alla residenza di 262,33 mq e 855,70 mc;
- un primo piano destinato alla residenza di 165,33 mq e 545,60 mc.

Ai sensi dell'art. 4 del Titolo II delle vigenti NTA di cui alla D.C.S. n. 50/2015, sono ammessi interventi immediata concessione diretta, del quali ad es. di completamento ed alla trasformazione di edifici esistenti, secondo le diverse perimetrazioni previste nelle tavole di PRG e le norme che seguono ... e: *Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone omogenee di tipo B, anche se soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis)* (n.d.r.: si tratta delle tavole grafiche del PRG e non dello Studio Particolareggiato delle sopraelevazioni di cui alla D.G.R. 561/2005), in caso di demolizione e ricostruzione vi sono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G. (n.d.r.: riportante gli indici di edificabilità, tutti verificati nel progetto Sabato - Di Clavi).

In generale è da considerare che gli interventi trasformazione degli edifici sono quelli [illegible] del D.P.R. 380/01 [illegible] di cui agli art. 10 e 22 del medesimo [illegible] e).

Peraltro, si ribadisce il Comune - per le motivazioni già esposte innanzi - sembra avere assunto un atteggiamento di segno negativo, precostituito, nei confronti della vicenda edilizia in generale e di quella dei ricorrenti in particolare. Emblematico in questo senso è l'atto finale di diniego [DOC. 1] con cui il Comune sembra aver "plurimotivato" (maldestramente ma) consistentemente i propri atti, con il risultato tra l'altro di complicare la attività di confutazione delle ragioni della P.A..

È pertanto opportuno analizzare, scomponendole, le "argomentazioni" addotte dal Comune.

**2.2.1. Problematiche afferenti alla possibilità di edificazione su suoli *liberi, parzialmente liberi* o *resi liberi* dalle demolizioni nell'ambito di operazioni che comportino aumenti di volume.**

**2.2.1.a)** Quella che pare essere la principale argomentazione della P.A. è quella afferente alla possibilità o meno di edificare su suoli "liberi, parzialmente liberi o resi liberi" dalle demolizioni, nell'ambito di operazioni che comportino aumenti di volume.

Il Responsabile del Servizio 4° comunale, firmatario degli atti oggi contestati, all'esito del procedimento amministrativo, ha ritenuto che sul punto si debba condividere "quanto *affermato dalla Regione Puglia*".

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal predetto Responsabile, dalla lettura dei più recenti atti/provvedimenti regionali - a suo dire - assodabili alla questione per cui è causa (D.G.R. n. 787 del 28.05.2008[1] di adeguamento con deroghe della D.C.S. 51/2015), si desumerebbe che la norma portata con D.G.R. n. 841 del 2005 (che ha accordato lo studio particolareggiato delle sopraelevazioni delle zone B1, B2 e B3 -

[1] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 787 "[illegible]

oggetto del [illegible] in questione riscritto integralmente le norme NTA 1995 - 99 e 2005 nonché due volte adottate con Delibere Commissariali n. 51/2008 del 09.01.2015 definite per semplicità NTA 2014 in ottemperanza all'art. 12, comma 8 del DPR 380/01 (cfr. allegati al **DOC. 11**). Ciò in quanto, come detto innanzi, neppure la nuova versione (non ancora vigente) della normativa tecnica ha cancellato la possibilità di edificare un "lotto reso libero dalla demolizione". Anzi, (anche) la "nuova" norma prevede che nei lotti liberi o resi liberi si possa edificare secondo gli indici previsti dall'art. 4 delle NTA.

L'asserzione formulata dal Responsabile del Servizio 4° nell'ambito del diniego oggi contestato troverebbe nell'errata ottica della P.A.) "giustificazione" nella D.G.R. 561 del 31.03.2005, nel punto in cui riporta nel preambolo la seguente precisazione: "La presente variante riguarda il modello di sopraelevazione e completamento nei fabbricati esistenti nella totalità delle Zone omogenee di Completamento B1, B2, B3 classificate dal vigente P.R.G.C. [illegible] tesi sia le Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.C. sia ulteriormente le Zone di Completamento B1, B2, B3".

Tuttavia la delibera regionale del 2005 non limita in alcun modo la validità delle NTA approvate e la sola sopraelevazione, anzi in alcuni casi le modifica e le corregge. Tale circostanza dà atto delle infondate e incomprensibili ragioni poste dal Comune alla base del diniego oggi censurato.

2.2.1.b) Ancora.

Secondo il Responsabile nel 4° Servizio del comune e nel diniego impugnato il legge che l'intervento progettato per ricorrenti non sarebbe ammissibile in quanto prevede la costruzione con [illegible] di un manufatto del tipo [illegible] [illegible]

Tuttavia, vero come detto innanzi, l'intervento perfettamente assoggettabile a quanto sancito dall'ultimo capoverso dell'art. 4 delle NTA del PRGC nella vigente versione di cui alla D.C.S. 50/2015.

Nel atto di diniego comunale si legge invece che l'unico intervento ammissibile nel lotto in questione sarebbe quello riportato nello Studio Particolareggiato delle sopraelevazioni di cui alla D.G.R. 2661/31 con le predisposizioni di cui agli artt. 6.1 e 6.2 di dette norme.

Ma così non è. Basti sul punto evidenziare che in nessun documento -né grafico né scritto- sia stato esso predisposto per l'iniziativa della P.A. o dei privati interessati, è stata mai ipotizzata la possibilità di eseguire l'intervento proposto ai sensi di detto Studio, peraltro adottato e fatto proprio dalla sopravvenuta approvazione del nuovo Studio Particolareggiato di cui alla detta norma di cui alla D.G.R. 561/2015.

L'intervento in questione è invece progettato ai sensi dell'art. 4 delle NTA comunali, come nei termini innanzi precisati.

2.2.3. Problematiche afferenti la ristrutturazione edilizia.

Nel provvedimento conclusivo la P.A. fa riferimento a contenti afferenti alla ristrutturazione, nel tentativo di delegittimare sotto questo profilo l'intervento.

Come sviscerato innanzi, il FABBRICATO ESISTENTE ha un volume di *1.752,80 mc.* Il manufatto di cui al progetto del ricorrente prevede la demolizione del vetusto fabbricato e la realizzazione di un volume complessivo di 4.182,17 mc da realizzarsi in un unico intervento di cui *1.752,80* mc come ristrutturazione edilizia dell'edificio esistente e 2.429,37 mc come completamento volumetrico del lotto.

Pertanto, è quella sola parte di mancata considerazione di volumetria esistente del manufatto [illegible]

Si domanda in ogni caso che il Giudice, ove ritenuto opportuno o necessario, ordini alla P.A. resistente di provvedere all'ostensione in giudizio degli atti e dei documenti relativi alla predetta pratica edilizia.

* * *

Per le suddette ragioni, i provvedimenti in epigrafe sono da ritenersi illegittimi. Quindi, alla luce di quanto precede, i ricorrenti, per il tramite dei sottoscritti difensori,

CHIEDONO

che il TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare gli atti indicati in epigrafe, nonché tutti quelli ad essi connessi. Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze tutte del presente giudizio.

Bari, 9 gennaio 2017

Avv. Giuseppe Paparella  Avv. Felice Eugenio Lorusso

PROCURA: delegiamo l'Avv. Felice Eugenio Lorusso, anche in via disgiuntiva con l'Avv. Giuseppe Paparella, a rappresentarci e difenderci nel giudizio di cui al presente ricorso conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti e/o integrativi. Autorizziamo gli stessi difensori, altresì, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei nostri dati personali, ed eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avv. Felice Eugenio Lorusso, in Bari, alla Via Amendola n. 166/5.

Bari, 9 gennaio 2017

Sig.ra Maria Sabato  Sig.ra Elisabetta Di Claula  Sig. Agostino Di Claula

Per autentica

Avv. Giuseppe Paparella  Avv. Felice Eugenio Lorusso

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto avv. Felice Eugenio Lorusso nella qualità in atti, ed all'uopo autorizzato dal C.d.O. degli Avvocati di Bari -con delibera del 24.06.2015- ad effettuare la notificazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 7 e segg. della L. 21.01.1994 n. 53, ho notificato copia del suesteso ricorso:

- previa iscrizione al n. 2497 del mio registro cronologico, al **Comune di Modugno**, nella persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la casa comunale, Piazza del Popolo n. 16 - Modugno (BA), quivi spedendone copia a mezzo del servizio posta e in plico racc. a.r.

*avv. Felice Eugenio Lorusso*

*TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE DI BARI*

- previa iscrizione al n. 2498 del mio registro cronologico, alla **Regione Puglia**, nella persona del Presidente p.t., sedente per la carica presso la sede dell'Ente, Lungomare Nazario Sauro n. 33, BARI, quivi spedendola a mezzo del servizio posta e in plico racc. a.r.

*avv. Felice Eugenio Lorusso*

*TIMBRO DI ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO POSTALE BARI*

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 2497 Reg. Cron.

AVVOCATO AUTORIZZATO

(L. 06/01/1994 N. 53)

Avv. Felice Eugenio Lorusso
Via G. Amendola, 166/5 - 70126 BARI
e-mail: segreteria@studiolpgalelorusso.it
Tel. 080 5484194 Abx - fax 080 5481332

(firma)

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 6 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o risultanti palesemente incapaci.

enza dello stesso o persone
sso l'ufficio postale. L'agente
hiusa a mezzo lettera raccomandata
to avviso. In caso di assenza
l'ingresso, l'immesso nella
ontenere l'indicazione del
ventuale difensore, l'ufficio
lo registro (dati ricavabili in
alla spedizione della lettera
O DI RICEVIMENTO DEVE
ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le
annotazioni richieste nell'apposito spazio, o l'indicazione *"atto non ritirato entro il termine di dieci giorni"*. Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione *"non ritirato entro il termine di 180 giorni"*.

76715608185-1

Postaraccomandata A.R.

1D02GZ16G08185-1 70026
07194 70124 BARI 25 (BA)
P101163G

Poste italiane

10.01.2017 12.54
Euro 007,95

Racc. A.R. n.

COMUNE DI MODUGNO - SINDACO PT.
PIAZZA DEL POPOLO 18
MODUGNO 70026